

RELAZIONE

PAGINA BIANCA

PREMESSA

1. — Nell'assolvere, come ogni anno, l'obbligo, sancito a livello costituzionale, di riferire al Parlamento sul risultato del riscontro eseguito, la Corte fornisce alle Camere, per gli apprezzamenti di loro spettanza nell'esercizio del sindacato politico sull'attività del Governo, le valutazioni di conformità all'ordinamento dell'azione amministrativa.

Conformità la quale concerne, pertanto, l'aderenza della azione amministrativa, globalmente considerata, alle finalità assunte dal legislatore a fondamento del pubblico intervento ed anche la regolarità dell'azione stessa che, al pari della legalità, si misura in termini di aderenza alla regola. Va, però, detto che non sempre le regole dell'agire amministrativo formano oggetto di puntuale enunciazione in specifiche disposizioni di legge, dovendo l'interprete a volte desumerle dall'intero contesto normativo o addirittura estrarle dal sistema dei principi costituzionali, come è della regola del buon andamento che deve presiedere ad ogni attività della Pubblica amministrazione in tema di organizzazione dei pubblici servizi.

2. — Nella premessa alla relazione dello scorso anno si poneva in rilievo come a soddisfare l'esigenza di appropriate innovazioni nelle strutture e nei procedimenti della Corte dei conti — esigenza avvertita in significativi documenti tanto di fonte parlamentare che governativa — erano rivolti gli studi promossi all'interno della Corte medesima.

Le prospettazioni emergenti da questi studi trovano nelle valutazioni delle Sezioni riunite in sede consultiva la sede propria per la formulazione di concrete proposte.

E difatti, nel render di recente parere su uno schema di disegno di legge concernente norme sui giudizi davanti alla Corte dei conti in materia di pensioni (1), sono stati formulati specifici suggerimenti per una diversa strutturazione del processo in argomento, offrendo un'organica alternativa. E ancor più di recente, nel prendere in esame uno schema di nuove norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (2), le Sezioni stesse hanno fatto riserva di esaminare, entro breve tempo, l'ampio materiale di studio già elaborato al fine di darne contezza al Governo, in vista della promozione di iniziative legislative al riguardo.

Può anche esser ricordato che già in precedenti pareri relativi all'ordinamento dei controlli è riconosciuta (3) l'esigenza di adeguamento dei procedimenti relativi. Nel settore specifico del controllo sugli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, nella relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1967 sono indicate talune linee, anche sulla base di precedenti pronunzie della competente sezione della Corte, sull'ordinamento dei controlli stessi.

Non minore attualità, infine, hanno altri pareri già comunicati al Parlamento in allegato a precedenti relazioni e relativi alla giurisdizione contabile (4), che forniscono anch'essi elementi in ordine alla posizione che la Corte ha assunto di fronte a questa problematica.

Le concrete proposte già formulate dalle Sezioni riunite e delle quali si è sopra fatto cenno non esauriscono la problematica di una riforma, in tema di ordinamento della Corte dei conti, e di moda-

(1) Parere 10-24 gennaio 1973, n. 155 (allegato H).

(2) Parere 9-16 aprile 1973, n. 160 (allegato H).

(3) Pareri 18 dicembre 1964, n. 98 e 16 marzo 1971, n. 148, allegato H).

(4) Parere 16 aprile 1969, pubblicato in allegato alla Relazione sull'esercizio 1968 (Senato, VI legislatura, Doc. XIV, n. 3, pag. 434); parere 13 aprile 1967, pubblicato in allegato alla Relazione sull'esercizio 1966 (Senato, IV legislatura, doc. n. 135, pag. 63).

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lità di svolgimento delle sue funzioni. Possono tornare opportuni, pertanto, brevi cenni sulle linee essenziali dell'anzidetta problematica. Il discorso in tema di controllo è quello che più richiede una valutazione preliminare sul grado di incidenza dell'azione riformatrice. Si contrappongono infatti due concezioni, al limite non inconciliabili, la prima delle quali vede la funzione di controllo puntualizzarsi in giudizi su singoli atti, ed è quindi portata a dare rilievo alla ricognizione degli atti assogge- tabili al controllo della Corte tanto preventivo che successivo, mentre la seconda — pur facendo salva l'esigenza di sottoporre a controllo preventivo di legittimità gli atti a contenuto generale — punta in prevalenza sulla attitudine del controllo a valutazioni globali proprie del riscontro su gestioni.

Altro aspetto della problematica attiene alle figure organizzatorie nelle quali vanno articolate le strutture del controllo, e anche nel senso di una valorizzazione del momento collegiale si muove l'ini- ziativa governativa, (disegno di legge Camera dei deputati, VI legislatura, 2051, presentato il 13 aprile 1973) che prevede, in luogo delle esistenti Delegazioni della Corte, Sezioni regionali di controllo.

In materia di controllo sugli enti sovvenzionati, emergono, oltre al problema della estensione del controllo agli istituti di finanziamento a medio e lungo termine, quello del procedimento di individua- zione degli enti da assoggettare al controllo nel senso di valutare la necessità di appositi provvedimenti ricognitivi, ed infine quello derivante dalla molteplicità delle fonti normative e delle difformità dei modi concreti di controllo con conseguente incertezza nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme.

Non minori problemi, ma di contenuto più strettamente tecnico, sono quelli che attengono ai profili processuali dei giudizi innanzi alla Corte. L'ambito dei quali, pur se la disciplina attuale risulti, sotto certi aspetti, carente, è già individuato in base alla interpretazione giurisprudenziale.

Né vanno trascurate le strutture organizzative della giurisdizione contabile al cui riassetto è inteso il già richiamato disegno di legge.

PARTE PRIMA

DISCIPLINA NORMATIVA DELLA GESTIONE

PAGINA BIANCA

CAPITOLO I.

IL BILANCIO DI PREVISIONE

Negli ultimi tempi nuovi motivi di approfondimento sono venuti ad emergere in ordine alle modalità ed all'oggetto dell'azione finanziaria dello Stato, con particolare riferimento allo svolgersi di tale azione in un ambito temporalmente circoscritto.

Ciò anche perché nella tematica, relativa alla programmazione, sulla base delle esperienze già fatte, vanno delineandosi criteri di maggiore flessibilità, nonché di più concreta individuazione degli obiettivi, si da accentuare il rilievo del momento dinamico della programmazione nel senso di un costante adeguamento della stessa al continuo evolversi delle esigenze.

Tanto induce a richiamare quelle considerazioni, sulle quali la Corte si è soffermata nelle precedenti relazioni, intorno alla valorizzazione del bilancio annuale come primario strumento di preordinazione dell'intervento finanziario, adeguato alle esigenze proprie del breve periodo, pur nel necessario raccordo con prospettive di maggior respiro. Ne consegue la possibilità, per il bilancio, di inserirsi tra i momenti qualificanti dell'azione programmatica.

Né l'attuale noto grado di rigidità che esso presenta, e il progressivo accrescersi, tra le voci di spesa di quelle con funzione intermediativa (trasferimenti, anticipazioni ecc.) precludono la possibilità di avvalersi del bilancio come strumento operativo, ove indirizzi di politica finanziaria preordinino a tal fine la legislazione sostanziale di spesa.

Rientrano fra gli aspetti concernenti tale impostazione, e si connettono alla cennata funzione del bilancio, sotto il profilo della maggiore efficacia rappresentativa di esso, quegli argomenti già in passato trattati dalla Corte in tema di struttura degli stati di previsione.

Sembra opportuno chiarire come, in alcuni casi, notazioni circa la difformità rispetto alla disciplina che regola la materia potrebbero anche porre, nelle competenti sedi, problemi di revisione della disciplina stessa, qualora tali difformità apparissero riconducibili ad esigenze che quella si rivelasse inidonea a soddisfare. D'altro canto, difficilmente può negarsi che, quali che siano le linee strutturali adottate, esse debbano trovare un'applicazione coerente, fino a quando, per la ragione accennata, non si risolve di mutarle, correndosi in caso contrario il rischio di dar luogo ad una struttura contraddittoria.

Queste considerazioni vengono suggerite da quanto, ad esempio, continua ad avvenire per talune spese in conto capitale, per le quali nell'oggetto dei capitoli relativi sono compresi anche compensi per prestazioni d'opera individuali consistenti, in studi, progettazioni, direzione di lavori e simili (1).

Il sistema risponde certamente all'intento di rappresentare unitariamente le diverse componenti del costo delle opere (2), anche perché esse sono tutte destinate a gravare sui fondi appositamente apprestati dalle singole leggi di finanziamento. Esso, però, non sembra conciliarsi con la struttura generale attualmente adottata dal legislatore, sia perché, in ogni caso, solo parzialmente realizza l'intento suddetto, dovendo in una rigorosa valutazione dei costi considerarsi anche gli oneri di funzionamento degli uffici preposti alla esecuzione delle opere, oneri che figurano fra le spese correnti, sia perché la natura dei compensi in parola non può dirsi dissimile da quella di spese che in assoluta

(1) Si vedano, sempre a titolo di esempio, i capitoli 5041, 5721, 5878, e 5889 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

(2) Tale, peraltro, non è il caso del citato capitolo 5721, il cui oggetto si esaurisce completamente nei compensi di cui si parla nel testo.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prevalenza sono classificate nella categoria IV, onde il sottrarli a tale classificazione menoma l'esattezza delle risultanze globali di detta categoria.

Non va, del resto, trascurato, come, sia pure a più elevati livelli di aggregazione (3), la ripartizione funzionale (per sezioni) e quella amministrativa (per rubriche) assicurano — sempre nella struttura attuale — una rappresentazione sufficientemente espressiva dei costi nei vari settori d'intervento.

Nel medesimo ordine di idee, appare anche meritevole di attenta considerazione l'attribuzione alla stessa categoria IV di stanziamenti che, per le loro concrete quanto costanti modalità di utilizzo, risultano destinati alla retribuzione di prestazioni lavorative assai vicine a quelle tipiche del rapporto di impiego, del che si trova « a posteriori » periodica conferma nelle leggi che consentono l'ingresso degli interessati fra i dipendenti dello Stato (4). In casi del genere, premesso che comunque resta valido il criterio più volte suggerito dalla Corte, di limitare tale possibilità di utilizzo solo a capitoli esplicitamente concernenti retribuzioni, è da chiedersi se tali spese non siano da includere nella categoria II, sia pure con opportuna specificazione nell'ambito di quest'ultima.

Tornando alle spese in conto capitale, un fenomeno in un certo senso opposto a quello segnalato è quello della pluralità di stanziamenti con oggetto analogo, o in parte coincidente, in corrispondenza con la pluralità di leggi di finanziamento, specialmente in materia di lavori pubblici. Benché non sfuggano le ragioni che spiegano l'adozione di tale criterio — ma che potrebbero essere soddisfatte con apposite annotazioni nelle tabelle degli stati di previsione presentati dal Governo — non possono ignorarsi le anomalie e le incertezze che ne derivano in sede gestoria, poiché la suddivisione in capitoli diversi non vale ad impedire che, ad esempio, esaurito un capitolo, si faccia ricorso ad altro più generico per singoli lotti di una stessa opera, ovvero per perizie suppletive, revisione di prezzi ecc., sicché al confronto appare preferibile il raggruppamento dei fondi in un medesimo stanziamento, idoneo a coprire l'intero oggetto della spesa, a tutto vantaggio della chiarezza e semplicità del bilancio e della gestione.

A parte il fenomeno ora esaminato, il principio di specificazione del bilancio appare invece vulnerato dalla esistenza di capitoli di spesa con oggetto eterogeneo, come segnalato nella parte III, a titolo esemplificativo, per taluni Ministeri (5). Ciò comporta, talora, alterazioni nella classificazione della spesa, quando in un solo stanziamento siano raggruppate spese tra loro differenti sotto il profilo dell'analisi funzionale, economica o amministrativa, e non solamente per quanto si riflette nella articolazione del bilancio, ma anche per le partizioni di maggior dettaglio adottate ai fini delle elaborazioni illustrative. Tale il caso, sotto quest'ultimo aspetto, del raggruppamento in unico capitolo degli assegni sia fissi che accessori per il personale dell'Amministrazione ferroviaria (6).

Comunque, l'intervenuta abolizione, ad opera del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627 (articolo 4) della suddivisione dei capitoli in articoli, rende ancor più necessario evitare capitoli (frequenti nella categoria IV) riferentisi ad « oggetti » fra loro dissimili, conferendo un più rigoroso significato alla nozione di « oggetto » adottata dall'articolo 1 sub 37 della legge 1° marzo 1964, n. 62 (7).

(3) Un maggior dettaglio dell'analisi funzionale, peraltro, pur non figurando in bilancio, risulta nelle elaborazioni illustrative.

(4) Si veda da ultimo, l'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775. Il ricorso a « diurnisti », a personale « a fattura », e simili, si ha, ad esempio nei servizi della Presidenza del Consiglio, come riferito nel relativo capitolo della parte III della presente relazione.

(5) Esteri, Interno, Lavori pubblici, Pubblica istruzione.

(6) Vedi parte III, capitolo XXVII.

(7) La cennata innovazione ha avuto lo scopo di rendere più spedite le procedure di spesa (vedi « Libro bianco sulla spesa pubblica » pubblicato dal Governo il 25 giugno 1973) e quindi non può che trasferire a livello della impostazione stessa del bilancio un onere che la norma abrogata demandava ai Ministri, e la cui concreta ragion d'essere risulta dalla molteplicità di articoli in cui numerosi capitoli venivano finora suddivisi.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sussistono, poi, casi di non corretta ripartizione in rubriche, come rilevato per i Ministeri della Marina mercantile e della Pubblica istruzione.

Anche in tema di capitoli di spesa « per memoria » debbono rinnovarsi le notazioni, già espresse in passato, in quanto la relativa prassi (tali capitoli non sono espressamente previsti della legislazione vigente) continua a menomare la rappresentatività delle previsioni iniziali di bilancio. Ciò dicasi per i capitoli relativi a spese da finanziare con prestiti, che nell'anno in esame hanno dato luogo, per qualche Amministrazione, come il Ministero delle partecipazioni statali, ad un divario assai sensibile fra le anzidette previsioni e quelle definitive, e circa i quali sono già stati formulati nelle precedenti relazioni suggerimenti atti ad evitare l'inconveniente, salvaguardando, al contempo, le esigenze cui il sistema oggi seguito si ispira (8).

Più rilevante è l'anomalia, specialmente quando altera il dato previsionale del saldo di parte corrente, di quei capitoli correlati a specifiche voci di entrata, e che anche nel bilancio 1972 hanno continuato ad essere iscritti « per memoria », nonostante l'esistenza di previsioni quantificate dalle corrispondenti entrate (9).

L'esigenza della maggiore possibile esattezza delle previsioni va richiamata pure in relazione al fenomeno (segnalato, ad es., per i Ministeri della sanità e delle partecipazioni statali) del costante ripetersi della insufficienza o della esuberanza di stanziamenti iniziali rispetto alle risultanze di consuntivo, il che dovrebbe indurre agli opportuni adeguamenti nel formulare le nuove previsioni (10).

Quanto ai rapporti fra gli stanziamenti e la normazione sostanziale di spesa, debbono ricordarsi le osservazioni formulate anche nell'ultima relazione nel senso, in particolare, che il « rinvio » della contrazione dei prestiti ad un esercizio successivo a quello previsto comporta, nella prassi, l'iscrizione delle relative spese nella competenza di tale esercizio, e quindi un'alterazione, ad opera del Governo, della ripartizione temporale della spesa stabilita dalla legge. La materia, per la sua importanza, andrebbe opportunamente disciplinata per meglio definire i poteri dell'Esecutivo, essendosi anche nel 1972 verificati casi che danno luogo a tale osservazione.

In tema di variazioni di bilancio, a parte le considerazioni ripetutamente svolte sui vari aspetti del problema, ed in ispecie sulla prassi ormai sistematica dell'introduzione di variazioni ad esercizio scaduto (come verificatosi anche nel 1972 con la legge 15 aprile 1973, n. 170), una particolare notazione è da fare in ordine alla variazione in aumento per 3 miliardi apportata dalla legge 16 marzo 1972, n. 74 al fondo di riserva per le spese imprevedute, di cui al capitolo 3522, poiché l'effettiva utilizzazione del fondo, per 7,5 miliardi, si è rivelata inferiore alla stessa previsione iniziale (8 miliardi).

Da ultimo, nel fare cenno degli oneri latenti, a parte l'immutato protrarsi di situazioni di sempre più preoccupanti ampiezza e portata (deficit degli enti locali e degli enti pubblici; imprese di trasporto sovvenzionate, e società di navigazione di preminente interesse nazionale, gestioni di ammasso agricolo, ecc.), deve, peraltro, registrarsi l'avvenuta reiscrizione in bilancio, in accoglimento dei rilievi formulati dalla Corte (11), degli oneri — sia pure in forma di anticipazioni — derivanti dal passivo delle Aziende ferroviarie e postale.

(8) Ad altri motivi, che dovrebbero avere carattere transitorio, è dovuta l'iscrizione per memoria dei capitoli relativi alle spese per i Commissariati del Governo nelle Regioni ad autonomia ordinaria, come riferito nella parte III nel capitolo relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

(9) Per il Ministero del tesoro, ad esempio, è il caso del capitolo 5245, in relazione al capitolo 4561 della entrata; per il Ministero dei trasporti dei capitoli 1207, 1208, 1260 e 5072 in relazione al capitolo 2163 dell'entrata.

(10) Casi particolari sono quelli degli stanziamenti per gli Ispettorati del lavoro e per gli Ispettorati della industria, negli stati di previsione della spesa dei rispettivi Ministeri. Essi derivano infatti dal sistema di versamento degli appositi fondi a carico di taluni enti, sicché i capitoli vengono solo successivamente dotati delle somme effettivamente occorrenti. Anche per tali casi, comunque, la Corte ha già rappresentato in passato come il sistema non impedisca la iniziale iscrizione degli stanziamenti nella misura che si preveda effettivamente necessaria.

(11) Vedi « Libro bianco della spesa pubblica », cit.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Non trova, invece, adeguata contabilizzazione in bilancio il debito verso la Banca d'Italia per interessi e provvigioni sui depositi in conto corrente vincolato, debito che da 176,2 miliardi alla fine del 1971 è aumentato a ben 406,2 miliardi alla fine del 1972, cifra di gran lunga eccedente quella di 90 miliardi iscritta per quest'ultimo esercizio (cap. 1956 Tesoro) e neppure ancora erogata.

Circa le somme dovute al fondo di solidarietà della Regione siciliana, nell'esercizio 1972 sono stati pagati 80,3 miliardi riferiti al periodo 1° luglio 1966-31 dicembre 1970.

Per il periodo successivo, il debito è di circa 107 miliardi per il 1971, ed a fronteggiarlo sono destinati residui per 9,7 miliardi sul capitolo 5145 Tesoro del relativo bilancio, nonché quota parte della somma di 100 miliardi accantonata sul fondo globale (cap. 5381 Tesoro) per il 1972. Resta da accertare, ancora, quanto dovuto per quest'ultimo anno.

CAPITOLO II

COPERTURA DI NUOVE O MAGGIORI SPESE

L'ormai consueta rassegna delle norme autorizzative di nuove o maggiori spese, o riduttive del gettito di entrate, contenute in provvedimenti legislativi pubblicati nell'anno finanziario cui si riferisce la presente relazione, induce anzitutto a rilevare come nel 1972 tali provvedimenti siano stati assai inferiori di numero (poco più di un quinto, pari a circa una trentina) a quelli intervenuti l'anno precedente, e come, anche in conseguenza di ciò, molto più ridotta, superando di poco i 1500 miliardi, sia stata la complessiva entità degli oneri finanziari a tempo determinato da essi recati a carico dei futuri esercizi, fra essi considerandosi anche quelli derivanti (non di rado per spese correnti) da operazioni di indebitamento (12).

Anche nel 1972 si è perpetuato il sistema di omettere qualunque sia pure formale indicazione circa i mezzi destinati a fronteggiare gli oneri futuri, tranne che, in qualche caso, per uno o due esercizi susseguenti a quello iniziale (13).

Aspetto caratteristico della produzione legislativa in esame è che la quota prevalente degli oneri in parola, per oltre 850 miliardi, è stata introdotta con provvedimenti adottati in via d'urgenza dallo Esecutivo, cioè con decreti-legge, per interventi imposti da calamità naturali (come il terremoto delle Marche) o connessi alla particolare congiuntura economico-sociale (sgravi fiscali o previdenziali, miglioramenti pensionistici, e simili).

Dall'esame emergono, inoltre, motivi per tornare sull'argomento della predisposizione in bilancio di poste finanziarie da utilizzare per far fronte ad oneri non ancora deliberati. L'esigenza, infatti, di regolamentare con apposita disciplina l'attuale sistema dei « fondi globali », finora affidato alla mera prassi (esigenza rilevata fin dal 1959, con puntuali suggerimenti, nella relazione curata per il Parla-

(12) Nelle norme relative a queste ultime manca ogni riferimento alla spesa per gli interessi, che pertanto non è inclusa nella cifra complessiva sopra indicata.

(13) *Oneri pluriennali* (fra parentesi l'anno di cessazione e la quota complessiva non coperta): legge 12 dicembre 1971, n. 1133 (1976; 95 miliardi; quote annue crescenti); legge 15 novembre 1971, n. 1222 (1976; 42 miliardi; quote annue crescenti); legge 25 febbraio 1972, n. 13 (1977; 480 miliardi per limite d'impegno di 20 miliardi iscritto nel 1972); decreto legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito in legge 16 marzo 1972, n. 88 (1977; 3,1 miliardi per limite d'impegno di 150 milioni iscritto nel 1972); legge 1° marzo 1972, n. 42 (1975; 21 miliardi); legge 8 agosto 1972, n. 464 (1975; 6 miliardi); decreto legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito in legge 2 dicembre 1972, n. 734 (scadenze varie, fino al 2006; quota complessiva non coperta, anche per limiti d'impegno, di circa 20 miliardi, oltre ad oneri non quantificati, previsti dagli articoli 27-*bis*, 28 e 37); legge 15 dicembre 1972, n. 817 (1975; 200 milioni).

Oneri da finanziare con ricorso a prestiti (fra parentesi, l'ammontare netto del prestito): legge 25 febbraio 1972, n. 13, citata (100 miliardi); decreto legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito in legge 24 luglio 1972, n. 321 (90 miliardi, per devoluzione di quote tributarie e benefici fiscali); decreto legge 30 giugno 1972, n. 267 convertito in legge 11 agosto 1972, n. 485 (219 miliardi, per miglioramenti pensionistici); decreto legge 30 giugno 1972, n. 276, convertito in legge 8 agosto 1972, n. 458 (33 miliardi, per proroga di benefici fiscali su prodotti petroliferi); decreto legge 1 luglio 1972, n. 286, convertito in legge 8 agosto 1972, n. 463 (365 miliardi, in relazione a sgravi di oneri sociali); decreti legge 2 ottobre 1972, n. 550 e 2 dicembre 1972, n. 728, per i quali è intervenuta la legge di sanatoria 4 giugno 1973, n. 346 (44 miliardi, per ulteriore proroga dei benefici fiscali su prodotti petroliferi).

Oneri di carattere continuativo (fra parentesi, l'ammontare annuo, o calcolato per il primo esercizio): legge 17 dicembre 1971, n. 1156 (1.035 milioni); legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (4 miliardi, 2 soltanto dei quali coperti per il 1972); legge 15 dicembre 1971, n. 1121 (70 milioni); legge 30 dicembre 1971, n. 1228 (195 milioni); decreto legge n. 267 del 1972, citato (12,4 miliardi); legge 8 agosto 1972, n. 483 (59,7 miliardi); legge 6 dicembre 1972, n. 814 (100 milioni); legge 13 dicembre 1972, n. 816 (2 miliardi); leggi 21 dicembre 1972, n. 819 (980 milioni) e n. 820 (530 milioni); leggi 23 dicembre 1972, n. 822 (1.250 milioni) e n. 827 (770 milioni).

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mento dalla 2ª Commissione Paratore), viene sempre maggiormente imponendosi, come esigenza, essenzialmente, di impedire che il sistema stesso abbia a risolversi in un formalistico espediente (come tale, a ben vedere, persino superfluo), per assicurare, invece, da un lato, l'attendibilità del programma legislativo espresso dagli « elenchi », e dall'altro — e soprattutto — la reale consistenza dei mezzi finanziari all'uopo accantonati in bilancio, anche sotto il profilo della loro corrispondenza alla natura degli oneri previsti.

Per quanto concerne l'attendibilità degli elenchi, la Corte ha già in precedenti relazioni osservato come a tale attendibilità non giovi certamente il fatto che ai fondi globali si attinga talvolta per finanziare provvedimenti diversi da quelli compresi negli elenchi medesimi (14). A tal riguardo, non si è ignorato, e non si ignora, come a questi ultimi la Corte costituzionale abbia negato carattere vincolante, ma ciò non esclude sia l'opportunità che essi siano predisposti con la più compiuta ponderazione delle occorrenze alle quali si intenda durante l'anno effettivamente provvedere con nuove spese o minori entrate, sia quella — da consacrare eventualmente nella auspicata regolamentazione — di costituire separate riserve, del tipo « fondi anticongiunturali », per interventi non analiticamente prevedibili all'atto della formazione del bilancio, la cui contingente necessità dovesse insorgere solo successivamente, in corso di esercizio (15).

Criterio prevalentemente seguito nell'anno in discorso per i decreti-legge, è stato, per la verità, di attingere a risorse differenti da quelle offerte da fondi globali — in concreto, quasi sempre con ricorso all'indebitamento — anche se è da osservare che la differenza si rivela, in definitiva, solo apparente dal punto di vista economico-finanziario, perché, nella presente situazione, anche tali fondi non da altro sono alimentati, in definitiva, che dall'indebitamento.

Ciò conduce al punto cruciale dei problemi vertente sulla effettiva idoneità delle riserve destinate ai provvedimenti in corso a rispondere a quel requisito di plausibilità che ovviamente deve avere l'« indicazione » richiesta dell'articolo 81, 4º comma, della Costituzione, punto che si fa ancora più delicato per quanto concerne gli oneri accollati ai futuri esercizi, secondo la nota interpretazione data alla norma dalla Corte costituzionale.

Non occorre, in argomento, diffondersi sui profili che sono stati ampiamente approfonditi in documenti e studi autorevoli, se non per rilevare come essi acquistino un sempre più accentuato rilievo alla luce delle odierne condizioni della gestione finanziaria: se, ad esempio, aveva già dato luogo a non ingiustificate perplessità l'accantonamento delle riserve in parola in una situazione di notevole deficit globale di bilancio, maggiormente tali perplessità si rivelano consistenti dal momento in cui si riduce, o addirittura viene a mancare, l'« autofinanziamento » rappresentato dal risparmio pubblico, ossia dall'eccedenza delle entrate correnti sulle corrispondenti spese, poiché, in tale situazione, l'accantonamento di fondi per fronteggiare nuove o maggiori spese di siffatta natura si risolve in una copertura con indebitamento, anche per spese di mero funzionamento, e per giunta a carattere continuativo e crescente (16).

Norme espresse, quindi, che limitassero o comunque regolassero la costituzione di riserve in relazione alla natura degli oneri ed alla situazione di bilancio (in analogia a quanto comunque si imporrebbe in sede di reperimento di altre coperture al momento della deliberazione degli oneri), varrebbero quanto meno a rendere evidente, nel pur possibile caso di deroghe in ipotesi concrete, lo scostamento da quei corretti criteri da adottare ove si intenda effettivamente conformarsi al precetto costituzionale, evitando cause di squilibri finanziari a più o meno remota scadenza.

È appena il caso, poi, di ricordare come, a propria volta, le singole situazioni di bilancio possono meglio apparire nella loro reale portata, anche ai fini in esame, se inquadrabili in prospettive e programmi a più ampio respiro dell'andamento finanziario e del suo equilibrato sviluppo.

(14) I fondi globali iscritti nel bilancio 1972, con una complessiva previsione iniziale di oltre 1.500 miliardi, sono stati non solo utilizzati per la copertura di oneri, per circa 160 miliardi, recati da dodici provvedimenti non previsti negli elenchi, ma altresì decurtati di circa 190 miliardi con le note di variazione al bilancio.

(15) Né va trascurato, anche ad accrescere la significatività di bilancio, il suggerimento di ripartire i fondi tra le diverse sezioni dell'analisi funzionale e fra le diverse categorie di quella economica.

(16) La necessità dell'indebitamento affiora, in forma globale, nella ricorrente norma della legge di bilancio che autorizza l'emissione di buoni poliennali del tesoro fino alla misura occorrente a ripianare il disavanzo.

PARTE SECONDA

ASPETTI FINANZIARI E PATRIMONIALI DELLA GESTIONE

PAGINA BIANCA

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO I.

RISULTATI D'INSIEME E DIFFERENZIALI

A) *Previsioni iniziali e loro variazioni.*

Le previsioni iniziali dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1972 erano stabilite negli importi sottoindicati:

Entrata	L.	13.318.898.678.000
Spesa	»	16.482.864.202.620
con un disavanzo finanziario di	L.	<u>3.163.965.524.620</u>

A tali previsioni sono state recate variazioni in aumento per lire 2.677.054.370.636 nell'entrata e per lire 2.902.560.470.966 nella spesa. Onde, alla chiusura dell'esercizio, si sono avute le seguenti previsioni definitive:

Entrata	L.	15.995.953.048.636
Spesa	»	19.385.424.673.586
con un disavanzo finanziario di	L.	<u>3.389.471.624.950</u>

che presenta, perciò, un peggioramento, rispetto a quello iniziale, di lire 225.506.100.330.

L'indicato peggioramento del disavanzo iniziale è stato determinato principalmente da variazioni non compensative concernenti aumenti di spese, fra le quali sono da menzionare le assegnazioni ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, che, nell'esercizio in esame, hanno raggiunto l'importo di 40 miliardi, e quelle disposte dal Governo per circa 163 miliardi, in applicazione dell'articolo 41, 1° comma, della legge di contabilità.

Quanto alle variazioni meramente compensative, va rilevato che i prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (capitolo 3521 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro) sono stati effettuati a favore di capitoli di spesa compresi nell'elenco 1 allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, e che con essi si è utilizzato per intero lo stanziamento, portato a complessivi 124 miliardi dalla legge 15 aprile 1973, n. 170; mentre i prelevamenti dal fondo di riserva per le spese imprevedute (capitolo 3522 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro) — portato da 8 a 11 miliardi con legge 16 marzo 1972, n. 74 — sono stati effettuati per 7,5 miliardi circa.

B) *Accertamenti ed impegni.*

A chiusura d'esercizio si sono avuti i seguenti risultati:

Entrate accertate	L.	15.563.406.476.536
Spese impegnate	»	19.102.619.795.156
Disavanzo finanziario	L.	<u>3.539.213.318.620</u>

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C) *Confronto globale tra previsioni definitive ed accertamenti e impegni.*

Entrate accertate	L.	15.563.406.476.536
Entrate previste	»	15.995.953.048.636
Minori entrate	L.	432.546.572.100
Spese impegnate	L.	19.102.619.795.156
Spese previste	»	19.385.424.673.586
Minori spese.....	L.	282.804.878.430
Disavanzo accertato.....	L.	3.539.213.318.620
Disavanzo previsto	»	3.389.471.624.950
Differenza	L.	149.741.693.670

D) *Ecceденze di spesa.*

Le eccedenze di spesa hanno raggiunto un livello assai più elevato di quelli già eccezionali dei due ultimi esercizi, con un importo di circa 235 miliardi, di cui 192,9 sulla competenza e 41,5 sui residui, così ripartito:

	Competenza	Residui
	—	—
MINISTERO DEL TESORO		
Cap. n. 1901 — Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi (spese fisse ed obbligatorie)	L.	—
		L.
		323.349.614
Cap. 2784 — Assegno annuo vitalizio ai com- battenti della guerra 1914-1918 e delle guerre precedenti, insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto (art. 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263) (spese fisse ed obbligatorie)	»	34.584.615.413
		»
		29.932.183.079
Cap. 2931 — Pensioni ed assegni di guerra, assegni di medaglia al valor militare ed altre in- dennità di guerra (spese fisse ed obbligatorie)..	»	—
		»
		8.796.207.133
Cap. n. 2932 — Assegni vitalizi a favore dei perseguitati politici e razziali e dei loro familiari superstiti (leggi 10 marzo 1955, n. 96; 3 aprile 1961, n. 284 e 24 aprile 1967, n. 261) (spese fisse ed obbligatorie)	»	—
		»
		172.661.097
Cap. n. 3190 — Somme occorrenti per la re- golazione contabile delle entrate erariali riscosse dalla Regione siciliana ai sensi del decreto del Pre- sidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074	»	30.257.222.588
		»
		—
Cap. n. 3191 — Somme occorrenti per la re- golazione delle quote di entrate erariali devolute alla Regione sarda ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.....	»	3.970.688.708
		»
		—

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Competenza	Residui
Cap. 3297 — Interessi sui buoni ordinari del Tesoro (spese obbligatorie).....	L. 81.353.300.500	L. —
Cap. n. 3298 — Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (spese obbligatorie)	» 17.774.375.060	» —
MINISTERO DELLA DIFESA		
Cap. n. 1021 — Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi (spese fisse ed obbligatorie).....	» 24.975.986.978	» 2.229.946.977
MINISTERO DELLA SANITÀ		
Cap. n. 1041 — Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi (spese fisse ed obbligatorie).....	» —	» 84.805.104
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE		
Cap. n. 1161 — Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi (spese fisse ed obbligatorie).....	» —	» 708.582
Totali.....	L. 192.916.189.247	L. 41.539.801.586

Per tali eccedenze, il Ministro del tesoro, con nota del 20 luglio 1972, n. 158811 diretta alla Corte, ha comunicato che verrà proposta sanatoria con apposita norma del disegno di legge di approvazione del rendiconto.

In proposito, la Corte non può non richiamare ancora una volta l'attenta considerazione delle Camere sulla esigenza che, ai fini delle determinazioni da adottare, siano tenute presenti le varie cause che consentono il ripetersi del fenomeno, per di più in misura mai prima riscontrata.

E) Incassi e pagamenti in conto competenza ed in conto residui.

Come risulta dai dati del consuntivo, durante l'esercizio 1972 si sono avuti:

Incassi:		
In conto competenza per	L.	13.932.149.426.871
In conto residui per	»	1.267.254.005.907
Con un totale di	L.	15.199.403.432.778
Pagamenti:		
In conto competenza per.....	L.	13.591.749.531.263
In conto residui per	»	3.435.452.684.176
Con un totale di	»	17.027.202.215.439
Pertanto le operazioni di cassa hanno comportato una eccedenza dei pagamenti sugli incassi di	L.	1.827.798.782.661

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO II

GESTIONE DELLE ENTRATE

— *Considerazioni generali.*

Nell'esercizio 1972 — in sede preventiva e consuntiva — la ripartizione delle entrate è avvenuta come segue:

a) nell'ambito del titolo I (entrate tributarie):

		Previsione definitiva		Accertamento
I — Imposte sul patrimonio e sul reddito..	L.	3.542.000.000.000	L.	3.987.735.973.562
II — Tasse e imposte sugli affari.....	»	4.703.613.410.302	»	4.138.768.669.199
III — Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane	»	3.180.932.000.000	»	2.893.440.696.221
IV — Monopoli	»	935.080.000.000	»	888.031.208.341
V — Lotto, lotterie ed altre attività di gioco	»	253.516.000.000	»	167.046.670.904
		<hr/>		<hr/>
Totale.....	L.	12.615.141.410.302	L.	12.075.023.218.227
		<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>

b) nell'ambito del titolo II (entrate extra-tributarie):

		Previsione definitiva		Accertamento
VI — Proventi speciali	L.	122.942.986.960	L.	118.477.918.778
VII — Proventi di servizi pubblici minori....	»	147.167.418.121	»	164.851.822.514
VIII — Proventi dei beni dello Stato	»	25.783.750.856	»	28.450.114.259
IX — Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	»	154.089.445.000	»	164.526.413.632
X — Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	»	5.743.403.000	»	7.141.131.368
XI — Ricuperi, rimborsi e contributi	»	719.267.842.996	»	768.534.929.743
XII — Partite che si compensano nella spesa..	»	39.869.344.001	»	39.585.236.875
		<hr/>		<hr/>
Totale.....	L.	1.214.864.190.934	L.	1.291.567.567.169
		<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) nell'ambito del titolo III (alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti):

	Previsione definitiva	Accertamento
XIII — Vendita di beni immobili ed affranca- zione di canoni	L. 4.239.195.215	L. 3.036.734.738
XIV — Ammortamento di beni patrimoniali..	» 21.894.200.000	» 21.894.200.000
XV — Rimborso di anticipazioni e di crediti vari del Tesoro	» 182.640.793.355	» 202.777.437.572
Totale.....	L. 208.774.188.570	L. 227.708.372.310

d) nell'accensione di prestiti:

L. 1.957.173.258.830	L. 1.969.107.318.830
----------------------	----------------------

Complessivamente	Previsione definitiva	Accertamento
Titolo I	L. 12.615.141.410.302	L. 12.075.023.218.227
Titolo II	» 1.214.864.190.934	» 1.291.567.567.169
Titolo III	» 208.774.188.570	» 227.708.372.310
Accensione di prestiti	» 1.957.173.258.830	» 1.969.107.318.830
Totale.....	L. 15.995.953.048.636	L. 15.563.406.476.536

Dai dati che precedono risulta come nel comparto più importante, quello tributario, gli accertamenti complessivi siano stati, per il terzo anno consecutivo, inferiori alle stesse previsioni iniziali, e per di più in misura assai più rilevante che nei due anni precedenti.

Per quanto concerne l'accensione di prestiti, oltre alla emissione di buoni del tesoro novennali per 12,6 miliardi — inerenti al rimborso semestrale all'Ufficio italiano dei cambi del controvalore di valute estere cedute al Tesoro — dati analitici risultano dal prospetto che segue circa i mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, i prestiti nazionali e l'emissione di certificati di credito. La differenza fra gli importi nominali ed il netto ricavo supera i 120 miliardi, indicando la entità del costo delle operazioni. Per connessione di materia, si ricorda qui come fra le eccedenze di spesa di cui si è detto nel capitolo I, ne figurino per ben 81 miliardi che riguardano interessi sui buoni ordinari del Tesoro, cioè su operazioni relative al debito fluttuante, del cui fabbisogno non si è evidentemente tenuto adeguato conto in sede di previsione.

Va, poi, richiamata l'osservazione nuovamente formulata nella parte I, capitolo I, in ordine alla assunzione nell'esercizio di prestiti relativi, secondo le leggi autorizzative, ad esercizi precedenti (v. prospetto citato).

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO

LEGGE	OGGETTO DEL MUTUO	Anno cui si riferisce	Importo nominale	Netto ricavo	Durata ammor- tamento	Natura del prestito
MUTUI CON IL CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE						
Legge 29 dicembre 1969, n. 1072	Aumento Fondo Dotazione EFIM	1972	26.745.800.000	25.000.695.000	20 anni	—
Decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034	Aumento Fondo Medio Cred. Centr.	1972	64.188.200.000	60.000.000.000	20 anni	—
Legge 22 marzo 1971, n. 184	Interventi a favore Imprese Industriali	1972	58.842.500.000	55.003.167.165	20 anni	—
Legge 28 luglio 1971, n. 547	Aumento Fondo Dotazione IRI	1972	128.376.400.000	120.000.000.000	20 anni	—
Legge 20 dicembre 1967, n. 1252	Aumento Fondo Dotazione IRI	1972	128.485.700.000	120.102.146.782	20 anni	—
Legge 19 novembre 1968, n. 1209	Aumento Fondo Dotazione ENI	1972	53.490.200.000	50.000.000.000	20 anni	—
Legge 5 febbraio 1968, n. 113	Aumento Fondo Dotazione ENI	1972	53.490.200.000	50.000.000.000	20 anni	—
Legge 28 luglio 1971, n. 586	Aumento Fondo Dotazione ENI	71/72	130.794.700.000	125.000.000.000	20 anni	—
Legge 14 agosto 1971, n. 814	Aumento Fondo Dotazione Ente Auto- nomo Gestione Cinema	1971	8.370.800.000	8.000.000.000	20 anni	—
Legge 28 aprile 1969, n. 160	Interventi per il Mezzogiorno	70/71/72	203.869.700.000	200.030.252.855	20 anni	—
Legge 30 aprile 1969, n. 153	Ordinamenti Pensionistici e Sicurezza Sociale	1971	277.628.500.000	272.400.000.000	20 anni	—
Legge 14 agosto 1971, n. 814	Aumento Fondo Dotazione Ente Auto- nomo Gestione Cinema	1972	8.153.500.000	8.000.000.000	20 anni	—

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO

LÈGGE	OGGETTO DEL MUTUO	Anno cui si riferisce	Importo nominale	Netto ricavo	Durata ammor- tamento	Natura del prestito
Decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, convertito in legge 4 agosto 1971, n. 594	Provvidenze Industriali Commerciali Artigiani	1972	25.479.800.000	25.000.000.000	20 anni	—
Legge 30 dicembre 1960, n. 1676 e legge 12 marzo 1968, n. 260	Costruzione abitazioni lavoratori agricoli	1971	20.427.200.000	20.042.751.390	20 anni	—
Legge 6 ottobre 1971, n. 853	Cassa del Mezzogiorno	1972	208.677.500.000	200.000.000.000	20 anni	—
Decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, convertito in legge 4 agosto 1971, n. 590	Sgravio oneri sociali Artigiani Medie e Piccole Industrie	71/72	234.762.100.000	225.000.000.000	20 anni	—
Legge 24 giugno 1971, n. 507	Aumento capitale Banca Nazionale del Lavoro	1972	6.267.300.000	6.006.694.000	20 anni	—
PRESTITI NAZIONALI E CERTIFICATI DI CREDITO						
Legge 25 febbraio 1972, n. 13	Prestito per l'Edilizia Scolastica	1972	121.000.000.000	100.000.000.000	15 anni	Prestito Obbl.
Decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito in legge 25 ottobre 1968 n. 1089	Provvidenze crediti a favore della Industria Comm. Artig.	1972	178.422.000.000	170.808.402.778	15 anni	Emiss. certif. di credito
Decreto-legge 5 luglio 1971, n. 429, convertito in legge 4 agosto 1971, n. 589		1971	31.614.000.000	30.000.807.826	1 anno	—
Legge 31 marzo 1971, n. 144	Finanziamento interventi a favore dell'AIMA	1972	346.504.674.932	324.415.000.000	10 anni	—

2. — Residui attivi sui campioni

Nei prospetti che seguono si forniscono, per Regioni e Province, i dati relativi alle situazioni dei residui attivi sui campioni al 31 dicembre 1972, distintamente del demanio e delle tasse e imposte indirette sugli affari, dei quali l'Amministrazione finanziaria da comunicazione alla Corte, trasmettendo le relazioni concernenti i diversi uffici periferici.

A parte il rilievo che, rispetto agli analoghi dati pubblicati nella relazione per l'esercizio 1970, appare di molto aumentato il numero di quegli Uffici per i quali nessuna comunicazione è pervenuta alla Corte, può farsi richiamo alle considerazioni generali esposte nella relazione ora citata sulla assai incerta esigibilità di molte partite di campioni del demanio, destinate per conseguenza all'annullamento, nonché sulla inadeguatezza della normativa tuttora vigente (testo unico 14 aprile 1910, n. 639) in tema di procedure di riscossione coattiva.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RESIDUI ATTIVI SUI CAMPIONI
al 31 dicembre 1972

UFFICI	Campioni del Demanio		Campioni tasse e Imposte indirette sugli affari	
	N. Partite	Importo	N. Partite	Importo
ABRUZZO				
L'Aquila	(a)			
Chieti	242	497.528.065	2.752	601.678.566
Pescara	(a)			
Teramo	(a)			
BASILICATA				
Potenza	2.517	258.550.360	6.714	1.631.492.998
Matera	324	5.795.841	2.444	356.286.542
CALABRIA				
Catanzaro	(a)			
Cosenza	2.418	122.691.462	3.213	2.440.822.723
Reggio Calabria	854	155.154.504	9.655	3.076.295.884
CAMPANIA				
Napoli	(a)			
Avellino	(a)			
Benevento	(a)			
Caserta	774	612.600.501	27.697	2.524.573.358
Salerno	943	163.649.741	28.141	6.849.068.549
EMILIA-ROMAGNA				
Bologna	(a)			
Ferrara	263	51.902.926	3.016	1.315.605.462
Forlì	189	103.375.003	5.259	2.262.556.695
Modena	122	210.586.015	1.792	1.868.862.836
Parma	(a)			
Piacenza	569	181.902.991	3.314	1.896.359.451
Revenna	81	170.411.401	3.612	1.314.320.585
Reggio Emilia	(a)			

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: RESIDUI ATTIVI SUI CAMPIONI
al 31 dicembre 1972

UFFICI	Campioni del Demanio		Campioni tasse e Imposte indirette sugli affari	
	N. Partite	Importo	N. Partite	Importo
FRIULI-VENEZIA GIULIA				
Trieste	470	1.290.036.024	2.312	2.501.500.720
Gorizia	91	3.719.305	861	635.223.304
Pordenone	109	16.742.700	1.043	3.223.052.026
Udine	86	716.747.452	2.259	712.268.291
LAZIO				
Roma	(a)			
Frosinone	136	149.749.051	7.420	2.237.094.802
Latina	316	468.618.010	14.521	3.786.125.472
Rieti	(a)			
Viterbo	527	73.556.757	8.041	1.754.063.911
LIGURIA				
Genova	1.398	326.207.525	11.389	15.357.863.834
Imperia	709	40.035.165	3.617	3.608.369.398
La Spezia	261	140.676.479	3.157	1.848.872.299
Savona	254	97.411.715	3.399	2.889.180.686
LOMBARDIA				
Milano	(a)			
Bergamo	394	62.136.249	4.954	3.473.122.877
Brescia	916	220.844.103	5.306	5.432.081.851
Como	(a)			
Cremona	(a)			
Mantova	(a)			
Pavia	294	23.607.421	2.923	2.009.389.289
Sondrio	(a)			
Varese	296	14.378.661	4.151	15.980.266.311

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: RESIDUI ATTIVI SUI CAMPIONI
al 31 dicembre 1972

UFFICI	Campioni del Demanio		Campioni tasse e Imposte indirette sugli affari	
	N. Partite	Importo	N. Partite	Importo
MARCHE				
Ancona	63	80.239.258	1.811	1.400.937.236
Ascoli Piceno	49	47.346.620	2.274	819.425.754
Macerata	18	12.499.939	972	466.628.061
Pesaro-Urbino	119	42.132.029	2.662	637.621.895
MOLISE				
Campobasso	(a)			
Isernia	(a)			
PIEMONTE				
Torino	1.197	560.264.847	26.139	27.038.484.764
Alessandria	(a)			
Asti	80	2.177.190	1.994	753.562.885
Cuneo	(a)			
Novara	503	190.461.382	4.341	2.569.545.548
Vercelli	290	107.866.442	4.187	3.298.158.325
Aosta	106	233.063.210	1.204	3.054.964.460
PUGLIA				
Bari	278	33.170.354	15.081	15.816.417.667
Brindisi	(a)			
Foggia	494	294.990.103	6	9.564.885
Lecce	76	16.355.350	7.835	2.516.522.645
Taranto	(a)			
SARDEGNA				
Cagliari	269	138.883.939	32.438	3.844.221.100
Nuoro	91	9.081.388	11.137	831.471.323
Sassari	(a)			

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: RESIDUI ATTIVI SUI CAMPIONI
al 31 dicembre 1972

UFFICI	Campioni del Demanio		Campioni tasse e Imposte indirette sugli affari	
	N. Partite	Importo	N. Partite	Importo
SICILIA				
Palermo	(a)			
Agrigento	522	82.438.486	12.036	2.008.742.761
Caltanissetta	166	184.921.745	5.745	1.505.796.352
Catania	2.371	172.327.086	33.521	8.740.267.491
Enna	345	106.743.073	3.943	599.909.335
Messina				
Ragusa	290	42.087.863	4.845	1.704.345.471
Siracusa	(a)			
Trapani	(a)			
TOSCANA				
Firenze	836	214.873.461	13.788	12.666.516.032
Arezzo	(a)			
Grosseto	279	89.308.872	11.643	1.199.028.776
Livorno	274	23.275.502	8.398	1.900.462.380
Lucca	(a)			
Massa-Carrara	182	21.917.442	2.460	1.082.260.773
Pisa	79	73.819.334	3.911	2.014.313.680
Pistoia	(a)			
Siena	48	29.720.292	1.677	921.323.083
TRENTINO-ALTO ADIGE				
Trento	(a)			
Bolzano	1.029	162.878.094	3.273	1.742.518.429
UMBRIA				
Perugia	(a)			
Terni	(a)			
VENETO				
Venezia	(a)			
Belluno	341	154.719.738	2.021	856.965.663
Padova	315	63.988.204	3.228	3.504.339.257
Rovigo	(a)			
Treviso	559	94.174.090	4.792	1.895.089.584
Verona	(a)			
Vicenza	(a)			

CAPITOLO III

GESTIONE DELLE SPESE

A differenza che per le entrate, il controllo esercitato dalla Corte sulla gestione delle spese consente più diffuse ed analitiche osservazioni, che costituiscono attualmente l'argomento preponderante della relazione annuale, sviluppate come sono nelle parti che seguono.

In questa sede, pertanto, l'esposizione è limitata a taluni aspetti delle modalità di gestione.

In proposito, è anzitutto da ricordare che nel corso dell'esercizio sono state introdotte, con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, modifiche di un certo rilievo nella normativa contabile, intese alla semplificazione ed allo snellimento delle procedure. Ciò induce a rinnovare la osservazione, ribadita da ultimo nel parere 5 luglio 1972, n. 153, reso dalle Sezioni riunite della Corte su uno schema di decreto recante modifiche al regolamento di contabilità generale, che il susseguirsi di innovazioni normative rende sempre meno rinviabile l'emanazione di una nuova ed organica disciplina su tutta la materia dell'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato, adeguata alle nuove esigenze ed alle prospettive offerte dalla meccanizzazione dei servizi.

Va notato, d'altro canto, come lo stesso decreto presidenziale sopra citato non abbia ancora ricevuto integrale attuazione anche per aspetti non secondari quale la possibilità di commutazione d'ufficio in vaglia cambiari, a favore dei creditori dei titoli di spesa rimasti inestinti alla chiusura dell'esercizio, al fine di evitarne il trasporto o la riproduzione in quello successivo. Tale possibilità, infatti, è subordinata ad apposita regolamentazione demandata al Ministero del tesoro, e non ancora intervenuta.

Per quanto concerne la presentazione dei rendiconti da parte dei funzionari delegati col sistema delle aperture di credito — sistema il cui progressivo estendersi accresce l'esigenza di un tempestivo e diffuso controllo — si pubblicano, come di consueto, nei prospetti che seguono, i dati relativi all'ultimo esercizio chiuso ed a quello precedente.

Dall'esame degli elementi ivi riportati emerge che per l'esercizio 1971 non sono stati ancora presentati rendiconti per complessive lire 662.984.837.257, pari al 15,7 per cento delle somme accreditate nell'esercizio stesso.

Avendo riguardo alle singole Amministrazioni è da rilevare che talune (Monopoli, Commercio estero e Partecipazioni statali) hanno presentato i rendiconti per la totalità delle somme accreditate e che altre debbono ancora rendicontare somme la cui entità è trascurabile in rapporto al complesso delle aperture di credito (Presidenza del Consiglio: 0,85 per cento; Fondo culto, Fondo beneficenza e Patrimoni riuniti: 0,94 per cento; Lavori pubblici: 0,92 per cento; Trasporti e aviazione civile: 0,63 per cento; Bilancio: 0,63 per cento).

Per contro, la percentuale relativa alle cifre ancora da rendicontare rappresenta un valore alquanto elevato per diverse Amministrazioni quali AIMA (64,02 per cento), Agricoltura (32,12 per cento), Poste (27,67 per cento), Affari esteri (22,99 per cento), Turismo (21,87 per cento).

Per l'esercizio 1972, l'importo complessivo dei rendiconti non ancora presentati alla Corte dei conti ammonta a lire 2.576.158.397.236, pari a circa il 60,92 per cento delle somme accreditate.

Avendo riguardo, anche per questo esercizio, alle singole Amministrazioni, si rileva che il solo Ministero delle partecipazioni statali ha reso il conto di tutte le somme accreditate.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Ministero del bilancio ha ancora da rendicontare una somma che, in rapporto all'accreditato, rappresenta un valore minimo (0,28 per cento); d'altra parte, diverse Amministrazioni debbono ancora rendicontare somme che costituiscono percentuali notevolmente elevate (Agricoltura: 73,15 per cento; Interno: 73,99 per cento; Foreste demaniali: 93,59 per cento; AIMA: 94,53 per cento). Talune Amministrazioni, poi, non hanno ancora presentato alcun rendiconto (Affari esteri, ANAS, Poste, Turismo).

Anche per l'esercizio 1972 si rileva la tendenza all'aumento della percentuale complessiva dei rendiconti ancora da trasmettere; invero, mentre nella relazione per l'esercizio 1971 si comunicavano le percentuali del 14,81 per cento e del 57,98 per cento rispettivamente per gli esercizi 1970 e 1971, attualmente i valori in percentuale — per quanto attiene alla situazione al 30 giugno 1973 — risultano maggiorati nelle misure del 15,76 per cento per il 1971 e del 60,92 per il 1972.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTI DELL'ESERCIZIO 1971

AMMINISTRAZIONI	Importo complessivo delle somme accreditate	Importo dei rendiconti pervenuti alla Corte	Rendiconti ancora da trasmettere alla Corte	
			Importo	Percentuali in rapporto alle somme accreditate
Presidenza del Consiglio.....	122.294.385.185	121.259.069.721	1.035.315.464	0,85
Tesoro	26.252.622.686	22.405.073.643	3.847.549.043	14,65
Finanze	1.205.880.019.093	939.602.454.761	266.277.564.332	22,08
Monopoli	83.227.456.038	83.227.456.038	—	—
Grazia e Giustizia	50.739.895.869	49.760.183.267	979.712.602	1,93
Affari esteri	28.470.819.271	21.924.631.150	6.546.188.121	22,99
Pubblica istruzione	580.077.560.673	496.791.456.697	83.286.103.976	14,35
Interno	385.112.028.640	330.080.846.066	55.031.182.574	14,29
Fondo culto	953.196.853	944.264.782	8.932.071	0,94
Fondo beneficenza				
Patrimoni riuniti				
Lavori pubblici.....	87.279.819.513	86.480.420.513	799.399.000	0,92
ANAS	33.421.451.000	30.233.276.000	3.188.175.000	9,54
Trasporti e aviazione civile ..	3.040.542.769	3.021.537.574	19.005.195	0,63
Poste	172.275.049.692	124.596.509.792	47.678.539.900	27,67
Azienda telefoni di Stato	43.706.185.295	42.953.090.377	753.094.918	1,72
Difesa	1.097.581.973.689	1.037.946.538.675	59.635.435.014	5,43
Agricoltura.....	71.632.210.715	48.621.001.333	23.011.209.382	32,12
Foreste demaniali	7.322.920.387	7.046.571.418	276.348.969	3,77
AIMA	165.966.719.311	59.707.379.157	106.259.340.154	64,02
Industria, commercio e artigianato	4.317.177.444	3.814.194.833	502.982.611	11,65
Lavoro e previdenza sociale ..	6.445.919.588	6.318.298.892	127.620.696	1,98
Commercio estero	596.934.137	596.934.137	—	—
Marina mercantile	3.075.765.514	3.015.377.332	60.388.182	1,96
Bilancio	26.538.670	26.571.270	167.400	0,63
Partecipazioni statali	20.339.440	20.339.440	—	—
Sanità	26.029.736.088	22.374.054.025	3.655.682.063	14,04
Turismo	22.410.000	17.509.410	4.900.590	21,87
Totale.....	4.205.769.677.560	3.542.784.840.305	662.984.837.257	15,76

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTI DELL'ESERCIZIO 1972

AMMINISTRAZIONI	Importo complessivo delle somme accreditate	Importo dei rendiconti pervenuti alla Corte	Rendiconti ancora da trasmettere alla Corte	
			Importo	Percentuali in rapporto alle somme accreditate
Presidenza del Consiglio.....	152.341.735.758	139.873.563.930	12.468.171.828	8,18
Tesoro	24.375.620.028	13.068.785.166	11.306.834.862	46,94
Finanze	1.033.857.815.443	485.190.079.920	548.667.735.523	53,06
Monopoli	84.149.787.856	60.833.684.882	23.316.102.974	27,60
Grazia e Giustizia	54.868.167.362	49.147.776.602	5.720.390.760	10,43
Affari esteri	32.173.261.106	—	32.173.261.106	100 —
Pubblica istruzione	608.880.495.582	270.152.661.141	338.727.834.441	55,38
Interno	456.108.876.151	118.603.842.177	337.505.033.974	73,99
Fondo beneficenza	756.432.493	684.296.801	72.135.692	9,41
Fondo culto				
Patrimoni riuniti				
Lavori pubblici.....	86.242.519.416	35.560.304.344	50.682.215.072	58,66
A.N.A.S.	29.921.738.000	—	29.921.738.000	100 —
Trasporti e aviazione civile ..	3.315.771.183	1.277.503.555	2.038.267.628	61,16
Poste	155.193.141.051	—	155.193.141.051	100 —
Azienda telefoni di Stato	39.230.550.400	16.379.922.233	22.850.628.167	58,96
Difesa	1.203.846.964.641	412.174.793.938	791.672.170.703	65,92
Agricoltura.....	71.869.493.220	17.817.774.212	54.051.719.008	75,15
Foreste demaniali	8.813.165.196	557.722.960	8.255.442.236	93,59
A.I.M.A.	142.273.007.057	8.010.006.305	134.263.000.752	94,53
Industria, commercio e artigianato	1.783.486.054	810.644.177	972.841.877	54,97
Lavoro e previdenza sociale ..	13.445.813.146	9.770.240.787	3.675.572.359	27,45
Commercio estero	635.903.152	410.141.302	225.761.850	35,32
Marina mercantile	3.605.014.760	2.311.618.197	1.293.396.563	35,32
Bilancio	34.513.300	34.416.220	97.080	0,28
Partecipazioni statali	21.785.000	21.785.000	—	—
Sanità	20.977.551.501	9.883.936.381	11.093.615.120	52,19
Turismo	11.288.610	—	11.288.610	100 —
Totali.....	4.228.733.897.466	1.652.575.500.230	2.576.158.397.236	60,92

CAPITOLO IV

GESTIONE DEI RESIDUI

Le tabelle che seguono espongono le variazioni intervenute nel 1972 nella consistenza dei residui attivi e passivi, distinguendo, per questi ultimi, fra quelli propri e quelli di stanziamento. Dai dati in esse contenuti può complessivamente rilevarsi un notevole aumento della eccedenza passiva, derivante dall'assai maggiore aumento dei residui passivi rispetto a quelli attivi.

Non è valse, infatti, una certa accelerazione nelle procedure di spesa verificatasi verso la fine dell'anno ad evitare che la massa dei relativi residui subisse un aumento di entità non dissimile da quella media rilevata nei precedenti esercizi.

Il breve tempo a disposizione per l'esame del rendiconto non consente valutazioni analitiche, e d'altro canto, non può dirsi che l'andamento della gestione in parola si sia gran che discostato, nei diversi comparti della spesa, dalle caratteristiche più volte rilevate in passato.

È, comunque, da porre in rilievo come il fenomeno delle eccedenze di spese sia tornato a presentarsi anche nel campo dei residui, nel quale esso assume un significato ancora più anomalo che in quello della competenza.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RESIDUI ATTIVI

Cate- goria	Gestione dei residui degli esercizi 1971 e precedenti						Residui eser- cizio 1972	Totale dei residui al 31-12-1972		
	Consistenza al 1-1-1972		Versamenti		Variazioni nette per riaccerta- menti				Consistenza al 31-12-1972	
	1	2	3	4	5	6			4 + 5	6 = 4 + 5
I	1.030.952.618.637	478.646.128.436	—	4.999.883.947	547.306.606.254	711.788.102.569	1.259.094.708.823			
II	257.223.952.090	160.349.340.338	+	25.186.686.677	122.061.298.429	176.741.492.021	298.802.790.450			
III	425.936.324.863	273.628.177.742	—	383.118.807	151.925.028.314	335.998.352.672	487.923.380.986			
IV	12.030.641.558	10.099.239.191	+	3	1.931.402.370	20.065.709.630	21.997.112.000			
V	171.276.226.203	55.136.705.535	—	114.085.184	116.025.435.484	29.506.416.954	145.531.852.438			
VI	5.441.546.293	2.414.648.619	+	400.048.942	3.426.946.616	4.571.726.061	7.998.672.677			
VII	96.178.651.257	4.801.699.282	+	4.019.038.152	95.395.990.127	54.250.553.412	149.646.543.539			
VIII	7.159.985.193	2.500.256.753	+	1.349.422.478	6.009.150.918	2.118.474.436	8.127.625.354			
IX	56.201.680.194	155.624.177.483	+	101.536.491.545	2.113.994.256	161.762.335.008	163.876.329.264			
X	3.410.988.620	1.207.367.610	+	85.240.787	2.288.861.797	830.869.383	3.119.731.180			
XI	115.354.986.144	87.786.892.743	+	4.056.682.614	31.624.776.015	100.242.536.942	131.867.312.957			
XII	31.983.713.101	14.694.317.284	+	38.422.294	17.327.818.111	15.290.855.110	32.618.673.221			
XIII	879.059.971	61.776.467	+	7.939.104	825.222.608	33.075.708	858.298.316			
XIV	208.400.000	208.400.000	—	—	—	487.400.000	487.400.000			
XV	33.702.999.675	12.780.306.646	—	3.075.532.250	17.847.160.779	11.591.149.759	29.438.310.538			
	16.163.928.302	7.314.571.778	—	5.439.840.000	3.409.516.524	5.978.000.000	9.387.516.524			
	2.264.105.702.101	1.267.254.005.907	—	122.667.512.408	1.119.519.208.602	1.631.257.049.665	2.750.776.258.267			
	TOTALE									

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

RESIDUI PASSIVI

MINISTERI	Gestione dei residui degli esercizi 1971 e precedenti					Situazione complessiva dei residui al 31 dicembre 1972		Percentuale dei residui di stanziamento sul Totale 7/6		
	Consistenza al 1-1-1972		Pagamenti		Variazioni nette per riaccertamenti		Consistenza al 31-12-1972		Residui di stanziamento (in miliardi di lire) 7	
	1	2	3	4	5	Totale 6 = 4 + 5	7/6			
Agricoltura e foreste	1.174.600.639.788	260.188.269.473	17.369.884.720	897.042.485.595	161.145.157.102	1.058.187.642.697	405,8	38,3		
Bilancio	804.109.500	356.188.606	167.594.840	280.326.054	1.574.725.961	1.855.052.015	—	—		
Commercio con l'estero	13.686.052.154	3.602.160.262	255.042.516	9.828.849.376	7.132.452.397	16.961.301.773	8,2	48,5		
Difesa	780.298.864.732	445.088.008.797	1.553.906.772	336.764.762.707	504.309.906.511	841.074.669.218	110,2	13,1		
Affari esteri	35.451.388.841	23.302.495.143	3.090.430.115	9.058.463.583	48.779.996.069	57.838.459.652	9,1	15,7		
Finanze	744.357.356.219	408.315.781.839	15.408.109.997	320.633.464.383	477.280.441.525	797.913.905.908	212,7	26,6		
Grazia e giustizia	42.304.423.152	21.337.617.489	1.557.014.267	19.409.791.396	35.618.628.770	55.028.420.166	1,6	2,9		
Industria, commercio e artigianato	169.714.965.053	34.651.529.560	515.426.335	134.548.009.158	43.073.486.471	177.621.495.629	139,8	78,7		
Interno	165.273.219.790	116.182.981.518	6.936.341.342	42.153.896.930	148.027.363.210	190.181.260.140	58,7	30,8		
Lavori pubblici	2.938.421.858.325	378.563.938.909	11.703.335.826	2.548.154.583.590	509.782.359.792	3.057.936.943.382	785,9	25,7		
Lavoro e previdenza sociale	174.864.634.795	156.099.276.929	3.781.136.975	14.984.220.891	720.899.379.622	735.883.600.513	—	45,4		
Marina mercantile	59.542.757.670	24.281.197.798	979.130.081	34.282.429.791	38.618.797.903	72.901.227.694	33,1	—		
Partecipazioni statali	154.010.918	66.588.084	71.164.002	16.258.832	277.343.894	293.602.726	—	—		
Poste e telecomunicazioni	78.649.541	56.604.233	4.984.224	17.061.084	68.020.137	85.081.221	—	—		
Pubblica istruzione	741.068.267.195	314.466.414.956	32.310.432.923	394.291.419.316	470.991.950.060	865.283.369.376	93,2	10,8		
Sanità	212.578.044.035	122.051.298.279	4.419.319.711	86.107.426.045	95.204.670.406	181.312.096.451	108,9	60,0		
Tesoro	1.198.092.894.339	1.031.314.408.183	33.978.076.259	200.756.562.415	2.136.568.896.128	2.337.325.458.543	796,1	34,0		
Trasporti e aviazione civile	145.307.157.244	54.701.558.237	1.537.966.603	89.067.632.404	68.918.274.863	157.985.907.267	29,8	18,9		
Turismo e spettacolo	95.458.364.891	40.826.365.881	939.537.465	53.692.461.545	42.598.413.072	96.290.874.617	55,0	57,0		
Totali	8.692.057.658.182	3.435.452.684.176	65.514.868.911	5.191.090.105.095	5.510.870.263.893	10.701.960.368.988	2.848,1	26,6		

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B

RESIDUI PASSIVI
(miliardi di lire)

MINISTERI	Residui al 31-12-1972 derivanti da impegni formali 1	Residui al 31 dicembre 1972 relativi a somme mantenute ai sensi di particolari disposizioni, nonché per le spese in conto capitale ai sensi dell'articolo 36 della legge di contabilità			Totale residui al 31-12-1972 5 = (1 + 4)
		Provenienti dalla competenza 1972 2	Provenienti da esercizi precedenti 3	Totale 4 = (2 + 3)	
Ministero dell'agricoltura e foreste	652,4	107,7	298,1	405,8	1.058,2
Ministero del bilancio e della programmazione economica ..	1,8	—	—	—	1,8
Ministero del commercio estero	8,8	0,4	7,8	8,2	17,0
Ministero della difesa	730,9	81,0	29,2	110,2	841,1
Ministero degli affari esteri	48,7	8,4	0,7	9,1	57,8
Ministero delle finanze	585,2	86,8	125,9	212,7	797,9
Ministero di grazia e giustizia	53,4	0,2	1,4	1,6	55,0
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ..	37,9	39,5	100,3	139,8	177,7
Ministero dell'interno	131,5	45,3	13,4	58,7	190,2
Ministero dei lavori pubblici	2.272,0	286,9	499,0	785,9	3.057,9
Ministero del lavoro e della previdenza sociale	735,9	—	—	—	735,9
Ministero della marina mercantile	39,8	19,9	13,2	33,1	72,9
Ministero delle partecipazioni statali	0,3	—	—	—	0,3
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni	0,1	—	—	—	0,1
Ministero della pubblica istruzione	772,1	12,0	81,2	93,2	865,3
Ministero della sanità	72,4	47,0	61,9	108,9	181,3
Ministero del tesoro	1.541,2	685,7	110,4	796,1	2.337,3
Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile	128,2	15,9	13,9	29,8	158,0
Ministero del turismo e spettacolo	41,3	31,0	24,0	55,0	96,3
Totali	7.853,9	1.467,7	1.380,4	2.848,1	10.702,0

CAPITOLO V

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Come già in passato, anche nell'anno corrente il conto del patrimonio è pervenuto alla Corte soltanto nella terza decade di luglio; ne consegue l'impossibilità di soddisfare, in maniera non soltanto formale, al precetto dell'articolo 149 del regolamento di contabilità, che prescrive alla Corte di formulare le proprie osservazioni su tale documento, essendo a tal fine indispensabile disporre del tempo necessario ad effettuare una compiuta disamina, estesa anche ai numerosi allegati che lo corredano.

Esigenza tanto più avvertita nei confronti della situazione patrimoniale, in quanto la Corte, a differenza di quanto avviene per la gestione del bilancio, non dispone di proprie scritture che ad essa si riferiscano.

Nei ristretti limiti che dalla cennata situazione discendono, la trattazione resta di necessità circoscritta a talune notazioni di carattere generale, intese, in parte, a ribadire quanto già rappresentato nelle precedenti relazioni.

Così, in primo luogo, per quanto attiene alla componente immobiliare del patrimonio dello Stato, la mancanza di omogeneità dei valori di stima, risalenti — in un arco temporale prossimo al ventennio — all'anno d'iscrizione dei singoli cespiti ovvero a quello di revisione dei relativi inventari (1), ne rende scarsamente rappresentativa la consistenza globale, con conseguente impossibilità di istituire un attendibile raffronto percentuale con la voce di entrata avente ad oggetto gli effettivi proventi dei terreni e dei fabbricati.

A parte, quindi, la palese esigenza di procedere ad un periodico aggiornamento delle stime, si rende opportuno accompagnare alla esposizione del dato globale la indicazione dei valori parziali riferiti a ciascun anno di valutazione degli immobili.

Le operazioni di revisione degli inventari dei beni mobili destinati a servizi dello Stato si sono protratte nel corso del 1972, fermo restando il riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 1970, in conformità delle istruzioni in tal senso impartite dal Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato (2). Ne segue che il quadro generale rappresentato al termine della complessa operazione risulta non più attuale. Ad ovviare al ripetersi di inconvenienti di tal genere potrebbe soccorrere l'emanazione degli speciali regolamenti previsti dall'articolo 25 del regolamento di contabilità generale, al fine di stabilire in via permanente i criteri per tener conto negli inventari delle intervenute variazioni di valore dei mobili iscritti.

Ancora incompleta risulta la rilevazione degli autoveicoli dello Stato e delle Aziende autonome, dalla Corte promossa in concomitanza con l'entrata in vigore delle norme in materia di assicurazione obbligatoria. Non tutte le Amministrazioni hanno, infatti, corrisposto alla richiesta all'uopo formulata, pur avendo provveduto a fornire i medesimi elementi alla società « Le Assicurazioni d'Italia », che cura la copertura assicurativa delle Amministrazioni statali per il triennio 1972-74 (3).

(1) Situazione questa che comporta l'applicazione di un coefficiente di rivalutazione, variabile in funzione dell'anno d'iscrizione o di aggiornamento delle stime, ai limitati effetti della determinazione dell'importo globale dell'ammortamento (11.075.000.000 per il 1972 capitolo 1946 stato di previsione Ministero finanze).

(2) Circolari n. 32 del 18 luglio 1970, n. 35; del 15 aprile 1971; n. 47 del 28 giugno 1971, n. 1 dell'8 gennaio 1972.

(3) Non hanno sinora trasmesso le notizie richieste la Presidenza del Consiglio, ed i Ministeri del tesoro, dei trasporti, delle partecipazioni statali.

Il permanere tra i crediti dello Stato di numerose partite di vecchia data, delle quali si è fatta l'elencazione a carattere esemplificativo nella relazione per il 1970, rende ancora attuale l'esigenza di adottare le iniziative intese ad accertarne l'effettiva esigibilità e le cause della mancata esazione.

Come più diffusamente esposto nel capitolo relativo al Ministero delle Partecipazioni statali (4), al termine dell'esercizio risultava invariata la situazione delle residue partecipazioni azionarie dello Stato non ancora inquadrata in enti di gestione, in quanto i disegni di legge concernenti il trasferimento delle principali tra esse sono stati approvati soltanto nell'esercizio corrente.

Dette partecipazioni che figurano al valore nominale sono soggette, all'atto dell'inquadramento, a valutazione, a norma dell'articolo 14 della legge 21 giugno 1960, n. 649, sulla base delle quotazioni ufficiali o, in difetto, delle risultanze dell'ultimo bilancio della società, eccezion fatta per quelle che concorrono a costituire il fondo di dotazione dell'EGAM, per la quale è stato disposto il trasferimento al valore nominale (legge 7 marzo 1973, n. 69, articolo 1).

CAPITOLO VI

GESTIONE DELLE AZIENDE ED AMMINISTRAZIONI AUTONOME

Nelle tabelle che seguono sono raccolti i dati relativi alle entrate ed alle spese di tutte le Aziende ed amministrazioni autonome. A quelle di maggiore rilievo, sono dedicate specifiche notazioni negli appositi capitoli della parte III.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

AMMINISTRAZIONE E AZIENDE AUTONOME: ENTRATE ESERCIZIO 1972 (a)

DENOMINAZIONE DEI CONTI ALLEGATI	Entrate correnti			Entrate conto capitale		
	Previsioni definitive	Accertamenti	Minori (-) o maggiori (+) entrate	Previsioni definitive	Accertamenti	Minori (-) o maggiori (+) entrate
	1	2	3 = (2 - 1)	4	5	6 = (5 - 4)
Amministrazione dei monopoli di Stato ..	237.489.692.244	240.760.376.411 +	3.270.684.167	9.317.789.451	9.319.662.426 +	1.872.975
Archivi notarili	14.473.140.000	13.574.176.431 -	898.963.569	6.643.300.000	67.742.500 -	6.575.557.500
Istituto agronomico per l'oltremare	191.116.950	188.710.340 -	2.406.610	—	—	—
Amministrazione del fondo per il culto ..	24.700.039.000	23.908.111.741 -	791.927.259	200.000.000	91.265.742 -	108.734.258
Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma	888.255.000	828.601.934 -	59.653.066	10.000.000	132.640 -	9.867.360
Patrimoni riuniti ex economici	449.353.000	450.521.837 +	1.168.837	200.000.000	64.894.240 -	135.105.760
Azienda nazionale autonoma delle strade ..	121.725.681.534	123.407.166.380 +	1.681.484.846	335.216.848.000	335.221.757.615 +	4.909.615
Amministrazione delle poste e delle tele- comunicazioni	610.174.414.000	610.733.791.906 +	559.377.906	258.339.701.000	255.003.662.163 -	3.336.038.837
Azienda di Stato per i servizi telefonici .	225.319.048.315	230.179.678.102 +	4.860.629.787	90.910.000.000	90.759.946.092 -	150.053.908
Amministrazione delle ferrovie dello Stato	738.129.818.300	733.869.143.358 -	4.260.674.942	3.240.034.151.919	3.191.278.951.909 -	48.755.200.010
Azienda di Stato per le foreste demaniali ..	6.565.628.134	6.611.580.590 +	45.952.456	320.000.000	405.704.416 +	85.704.416
	1.980.106.186.477	1.984.511.859.030 -	4.405.672.553	3.941.191.790.370	3.882.213.719.743 -	58.978.070.627

(a) Compresse accensioni di prestiti, gestioni speciali ed autonome ed eventuali coperture di disavanzi.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B

**AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME:
GESTIONE RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 1971 E PRECEDENTI**

DENOMINAZIONE DEI CONTI ALLEGATI	Residui 1972 e precedenti esercizi	Versamenti	Variazione nella consistenza		Rimasti da riscuotere e da versare al 31-12-1972 5 = 1 - (2 + 3 - 4)
			In diminuzione	In aumento	
	1	2	3	4	5
Amministrazione dei Monopoli di Stato	29.075.216.172	6.039.609.811	—	—	23.035.606.361
Istituto agronomico per l'oltremare	21.790.000	21.790.000	—	—	—
Amministrazione del Fondo per il culto	42.123.406	7.450.503	1.575	2.076.478	36.747.806
Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma	7.030.048	6.815.747	74.676	—	139.625
Patrimoni riuniti ex economici	65.206.217	63.780.927	12.032	6.222	1.419.480
Azienda nazionale autonoma delle strade	443.038.189.069	20.036.423.510	22.555	—	423.001.743.004
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni	661.873.897.222	274.455.468.385	—	—	387.418.428.837
Azienda di Stato per i servizi telefonici	46.222.867.187	42.062.716.344	—	—	4.160.150.843
Amministrazione delle ferrovie dello Stato	1.246.688.321.275	800.823.826.433	—	—	445.864.494.842
Azienda di Stato per le foreste demaniali	1.385.113.044	1.113.026.769	7.038.502	7.038.502	272.086.275
Totale	2.428.419.753.640	1.144.630.908.429	7.149.340	9.121.202	1.283.790.817.073

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA C

RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI DAL 1965 AL 1972

DENOMINAZIONE DEI CONTI ALLEGATI	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972
Amministrazione dei Mono- poli di Stato	4.541.006.253	15.731.726.122	20.103.790.631	25.811.813.154	122.396.208.495	22.660.361.384	22.445.422.321	23.035.606.361
ANAS	146.866.295.565	180.603.832.304	248.649.192.916	299.761.712.730	351.222.085.938	372.899.307.540	286.605.533.391	423.001.743.004
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni	38.560.533.867	75.178.893.032	124.486.570.118	180.959.604.522	216.043.990.094	195.728.600.879	267.136.225.255	387.418.428.837
Azienda di Stato per i servizi telefonici	38.342.370.323	27.552.325.354	18.705.814.281	19.296.652.306	14.050.534.051	9.389.644.881	4.197.287.426	4.160.150.843
Amministrazione delle ferro- vie dello Stato	104.723.730.303	33.897.776.014	174.228.209.097	149.487.903.059	192.209.479.621	482.109.918.409	366.788.231.674	445.864.494.842
Azienda di Stato per le fore- ste demaniali	428.707.089	347.688.831	327.146.747	396.625.272	970.480.716	413.533.961	514.235.836	272.086.275

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA D

AMMINISTRAZIONI E AZIENDE AUTONOME
CONSISTENZA DEI RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1972

DENOMINAZIONE DEI CONTI ALLEGATI	Residui 1971 e precedenti al 31-12-1972	Residui 1972	Totale residui al 31-12-1972
	1	2	3 = (1 + 2)
Amministrazione dei Monopoli di Stato	23.035.606.361	6.177.032.775	29.212.639.136
Istituto agronomico per l'oltremare	—	—	—
Amministrazione del Fondo per il culto	36.747.806	461.052.675	497.800.481
Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma	139.625	192.697.510	192.837.135
Patrimoni riuniti ex economici	1.419.480	86.408.075	87.827.555
Azienda nazionale autonoma delle strade	423.001.743.004	131.932.949.500	554.934.692.504
Amministrazione delle poste e delle telecomuni- cazioni	387.418.428.837	436.967.289.741	824.385.718.578
Azienda di Stato per i servizi telefonici	4.160.150.843	38.968.476.812	43.128.627.655
Amministrazione delle Ferrovie dello Stato	445.864.494.842	968.758.607.117	1.414.623.101.959
Azienda di Stato per le foreste demaniali	272.086.275	988.582.055	1.260.668.330
Totale.....	1.283.790.817.073	1.584.533.096.260	2.868.323.913.333

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA E

AMMINISTRAZIONE E AZIENDE AUTONOME: SPESE ESERCIZIO 1972 (a)

DENOMINAZIONE DEI CONTI ALLEGATI	Spese correnti			Spese in conto capitale		
	Previsioni definitive	Impegni	Economie (—) o eccedenze (+)	Previsioni definitive	Impegni	Economie (—) o eccedenze (+)
	1	2	3 = (2 — 1)	4	5	6 = (5 — 4)
Amministrazione dei monopoli di Stato ..	226.464.692.244	229.838.032.347 +	3.373.340.103	20.342.789.451	20.242.006.490 —	100.782.961
Archivi notarili	14.616.440.000	11.046.377.312 —	3.570.062.688	6.500.000.000	468.777.787 —	6.031.222.213
Istituto agronomico per l'oltremare	191.116.950	188.710.340 —	2.406.610	—	—	—
Amministrazione del fondo per il culto	22.026.039.000	21.247.877.230 —	778.161.770	2.874.000.000	2.759.368.242 —	114.631.758
Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma	367.255.000	309.463.968 —	57.791.032	531.000.000	519.439.160 —	11.560.840
Patrimoni riuniti ex economici	378.853.000	386.457.952 +	7.604.952	270.500.000	133.458.440 —	137.041.560
Azienda nazionale autonoma delle strade ..	118.536.075.696	120.224.921.692 +	1.688.845.996	343.590.703.838	343.588.252.303 —	2.451.535
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni	804.064.461.000	801.388.625.707 —	2.675.835.293	64.449.654.000	64.348.828.262 —	100.825.738
Azienda di Stato per i servizi telefonici	236.965.762.315	241.826.393.947 +	4.860.631.632	75.263.286.000	75.113.230.247 —	150.055.753
Amministrazione delle ferrovie dello Stato	1.321.848.395.000	1.313.009.430.569 —	8.838.964.431	2.656.315.575.219	2.612.138.664.698 —	44.176.910.521
Azienda di Stato per le foreste demaniali ..	3.475.096.340	3.173.764.770 —	301.331.570	3.410.531.794	3.843.520.236 +	432.988.442
	2.748.934.186.545	2.742.640.055.834 —	6.294.130.711	3.173.548.040.302	3.123.155.545.865 —	50.392.494.437

(a) Compresi rimborsi di prestiti, gestioni speciali ed autonome, ed eventuale versamento di avanzo.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA F

AMMINISTRAZIONE ED AZIENDE AUTONOME:
GESTIONE RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 1971 E PRECEDENTI

DENOMINAZIONE DEI CONTI ALLEGATI	Residui 1971 e precedenti esercizi 1	Paga- menti 2	Variazione nella consistenza		Rimasti da pagare al 31-12-1972 5 = 1 - (2 + 3 - 4)
			In diminuzione 3	In aumento 4	
Amministrazione dei Monopoli di Stato	60.384.998.384	55.881.407.351	—	—	4.503.591.033
Istituto agronomico per l'oltremare	36.686.606	23.097.320	1.960.080	—	11.629.206
Amministrazione del Fondo per il culto	3.952.200.208	1.613.804.127	5.825.036	—	2.332.481.049
Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma	544.835.083	330.148.889	243.230	—	214.442.964
Patrimoni riuniti ex economici	197.912.213	99.515.294	4.541.298	—	93.855.621
Azienda nazionale autonoma delle strade	474.856.660.774	194.315.461.137	22.555	—	280.541.177.082
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni	358.743.177.178	239.120.338.476	—	—	119.622.838.702
Azienda di Stato per i servizi telefonici	226.269.036.283	129.928.192.831	—	—	96.340.843.452
Amministrazione delle ferrovie dello Stato	1.154.934.033.918	624.465.131.888	—	—	530.468.902.030
Azienda di Stato per le foreste demenziali	28.986.060.274	9.734.155.488	—	—	19.251.904.786
	2.308.905.600.921	1.255.511.342.801	12.592.199	—	1.053.381.665.921

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA G

RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI DAL 1965 AL 1972

DENOMINAZIONE DEI CONTI ALLEGATI	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972
Amministrazione dei Mono- poli di Stato	4.851.444.770	4.698.126.407	4.973.063.836	4.147.544.431	6.728.387.721	4.585.836.486	2.867.083.192	4.503.591.033
ANAS	176.885.684.261	208.053.200.400	230.153.666.733	290.036.302.989	312.034.677.413	274.759.657.386	229.246.688.545	280.541.177.082
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni	77.164.769.333	42.380.946.218	50.452.489.419	66.319.590.481	77.142.854.718	105.299.704.741	94.270.890.557	119.622.838.702
Azienda di Stato per i servizi telefonici	88.861.445.840	51.472.264.133	48.811.795.332	49.298.766.313	53.125.751.181	72.850.367.549	76.144.148.850	96.340.843.452
Amministrazione delle ferro- vie dello Stato	126.123.916.273	164.375.783.783	261.752.382.780	302.139.071.564	307.838.836.354	412.148.175.070	511.489.900.308	530.468.902.030
Azienda di Stato per le fore- ste demaniali	9.540.705.333	10.654.737.532	16.136.661.709	18.618.900.348	22.953.193.717	22.338.578.216	18.710.770.218	19.251.904.786

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA H

AMMINISTRAZIONI E AZIENDE AUTONOME:
CONSISTENZA DEI RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1972

DENOMINAZIONE DEI CONTI ALLEGATI	Residui 1971 e precedenti al 31-12-1972	Residui 1972	Totale residui al 31-12-1972
	1	2	3 = (1 + 2)
Amministrazione dei Monopoli di Stato	4.503.591.033	55.839.401.646	60.342.992.679
Istituto agronomico per l'oltremare	11.629.206	43.379.760	55.008.966
Amministrazione del Fondo per il culto	2.332.481.045	2.712.811.308	5.045.292.353
Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma	214.442.964	549.160.978	763.603.942
Patrimoni riuniti ex economici	93.855.621	174.549.725	268.405.346
Azienda nazionale autonoma delle strade	280.541.177.082	258.478.185.790	539.019.362.872
Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.	119.622.838.702	334.088.078.663	453.710.917.365
Azienda di Stato per i servizi telefonici	96.340.843.452	170.400.758.003	266.741.601.455
Amministrazione delle Ferrovie dello Stato	530.468.902.030	772.782.500.672	1.303.251.402.702
Azienda di Stato per le foreste demaniali	19.251.904.786	3.570.903.341	22.822.808.127
Totale	1.053.381.665.921	1.598.639.729.886	2.652.021.395.807

CAPITOLO VII

GESTIONI FUORI BILANCIO

Nella precedente relazione sono stati dati i primi cenni informativi sull'attuazione della legge 25 novembre 1971, n. 1041, recante la nuova disciplina delle gestioni fuori bilancio.

Pur non potendo, ora, per le ragioni che più avanti verranno considerate, ritenersi del tutto esaurita la fase di avvio alla normale applicazione della legge, deve tuttavia darsi atto del lavoro a tutt'oggi svolto a tal fine dell'Amministrazione, principalmente per l'impulso dato dal Ministero del tesoro, con tangibili risultati circa la ricognizione delle numerose gestioni esistenti, la definizione del loro regime giuridico e le modalità di effettuazione degli adempimenti ad esse relativi.

Come è noto, la più gran parte degli articoli della legge è compresa nel titolo I di essa (artt. 1-8), ma tali articoli hanno ad oggetto il rinnovato divieto di dare vita a movimenti di fondi al di fuori del bilancio, che non siano autorizzati da leggi speciali (artt. 1-2), e di continuare la percezione delle relative entrate, qualora entro un anno dall'entrata in vigore della legge non intervenissero disposizioni apposite (art. 3), nonché la soppressione di quelli esistenti (artt. 4 e 5), e le sanzioni per l'inosservanza di tali precetti (artt. 7-8).

È, invece, in un solo articolo, il 9, nel quale si esaurisce il titolo II della legge, che quest'ultima rivela la propria portata innovativa ed il proprio inserimento nel sistema dei controlli sulle gestioni pubbliche, poiché le norme contenute nel suddetto articolo sono intese a dettare, per qualunque gestione fuori bilancio che sia consentita e regolata da leggi speciali (con espresso riferimento anche ai fondi di rotazione), l'uniforme assoggettamento dei bilanci consuntivi o dei rendiconti annuali al riscontro amministrativo delle ragionerie centrali ed al controllo della Corte dei conti, con facoltà di accertamenti diretti: ciò anche in funzione del sindacato parlamentare assicurato sia dalla prescritta allegazione dei singoli rendiconti annuali al rendiconto generale dello Stato, sia dalla prevista comunicazione alle Camere di tutti i rendiconti e bilanci, riuniti in unico documento, al termine dell'anno finanziario successivo a quello cui si riferiscono.

Della norma suddetta si è già sottolineato, lo scorso anno, il valore ed il significato, come norma « di chiusura » nell'ordinamento di tutte le gestioni di danaro comunque tenute dalle Amministrazioni statali, la cui *ratio* esclude che entro tale ambito possano aversi operazioni finanziarie sottratte, quanto meno in sede consuntiva, al riscontro della Corte dei conti ed al sindacato del Parlamento.

La Corte non ha mancato, da un lato, di seguire l'attività preparatoria dell'Amministrazione, di cui è cenno più avanti, dall'altro, di predisporre quella dei propri Uffici per l'assolvimento dei compiti assegnatle dalla legge, che avrà inizio con l'arrivo dei rendiconti delle diverse gestioni. Il controllo su questi ultimi dovrà svolgersi secondo le modalità proprie del controllo consuntivo. Esso compete agli Uffici centrali della Corte, si eserciterà su tutti i rendiconti (dovendo escludersi la possibilità di riscontro saltuario previsto dall'articolo 60, quarto comma, della legge di contabilità generale) e si estrinsecherà in pronunce sulla regolarità o meno dei rendiconti, di spettanza dei Consiglieri delegati per ciascun Ministero ovvero della Sezione del controllo sugli atti delle Amministrazioni dello Stato.

I dati finora emersi confermano le considerazioni che precedono, ponendo in concreta evidenza la vasta portata della materia soggetta alla nuova disciplina.

Basterà, al riguardo, rilevare come numerosi siano i casi, già individuati, di movimenti di fondi presso organi dell'Amministrazione, in tutto o in parte estranei alla gestione del bilancio dello Stato. Nell'insieme, ne sono stati rilevati circa 215, cifra che può ritenersi sufficientemente indicativa anche

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

se suscettibile di variazioni a seguito della individuazione di nuovi casi, come pure di precisazioni collegate al fatto che talora non di una sola gestione si tratta, ma di più entità gestorie appartenenti ad una comune categoria. È anche da aggiungere che oltre una quarantina di fattispecie, comprese nella cifra suddetta, attengono a gestioni da sopprimere perché non autorizzate (art. 1 della legge); e, d'altro canto, che non sono da escludere ipotesi la cui configurazione giuridica porti a doverle ritenere estranee alla disciplina in argomento.

Il risultato conseguito con la legge appare, in particolare, degno di rilievo anche per la complessiva entità finanziaria delle gestioni soppresse, considerato che il totale dei versamenti in bilancio risultante dai decreti di assegnazione a capitoli di spese esaminati dalla Corte è stato di circa 10,8 miliardi, quasi interamente destinati, appunto, con tali provvedimenti agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri (5).

Nella iscrizione dei relativi stanziamenti, è perdurata quella difformità di criteri già segnalata lo scorso anno. In prevalenza risultano istituiti nuovi capitoli non indicanti lo specifico oggetto della spesa: in un minor numero di casi tale indicazione è stata effettuata, ovvero i fondi sono stati riassegnati a capitoli già esistenti (per acquisto di beni e servizi, compensi a componenti di organi collegiali, ecc.).

Notevolmente intensa, come già detto, e come rilevato dal carteggio inviato per conoscenza alla Corte, è stata l'attività del Ministero del tesoro, sia nell'impartire alle Amministrazioni le direttive necessarie alle modalità di adempimento delle varie prescrizioni della legge, con particolare riguardo a quelle (art. 9) concernenti i rendiconti delle gestioni autorizzate, sia nel definire con le Amministrazioni medesime le svariate questioni derivanti dalla molteplice tipologia delle gestioni individuate, al fine di stabilirne il rispettivo regime giuridico.

È, quindi, da attribuire in buona parte alla stessa complessità della materia, quale è in concreto venuta ad emergere, se la fase di prima attuazione della legge — eliminazione delle gestioni non consentite, e predisposizione degli adempimenti relativi a quelle destinate a perdurare — non può ancora considerarsi esaurita, anche se diversi rendiconti, come risulta dall'elenco che segue, sono già pervenuti alla Corte.

Tale elenco, trasmesso dal Ministero del tesoro, contribuirà a consentire alla Corte l'esercizio dei propri poteri di intervento e di controllo, particolarmente nell'attuale fase, sia per quanto concerne il giudizio di responsabilità espressamente previsto dalla legge in argomento (artt. 6-8) per il caso di sopravvivenza di gestioni non autorizzate, sia per quanto concerne la instaurazione dello speciale giudizio per resa del rendiconto (art. 610, terzo comma, del regolamento di contabilità generale) negli eventuali casi di inosservanza dell'obbligo di assoggettare al controllo quelle consentite (6).

Può sin d'ora, tuttavia, considerarsi che quanto verrà a risultare dall'entità come dall'oggetto delle diverse gestioni, potrà sollecitare l'attenzione del legislatore per quei correttivi da apportare alla situazione complessiva che ne emergerà, specie in rapporto ai casi in cui la deroga ai principi di universalità ed unità del bilancio non avesse più a ritenersi obbiettivamente giustificata.

(5) La quota più cospicua, per oltre 6,4 miliardi, proviene dall'Amministrazione dell'interno, prevalentemente in relazione ai proventi di case da gioco. Quote superiori al miliardo e mezzo sono state altresì versate dalle Amministrazioni del tesoro e dei lavori pubblici, seguite da quelle di grazia e giustizia con 445 milioni, delle finanze con 363 milioni, e da varie altre, con somme notevolmente inferiori, da 877.590 lire per il Ministero della pubblica istruzione a circa 91 milioni per quello dell'industria.

I versamenti sono analiticamente indicati nell'elenco che segue.

(6) Tale, alla luce del sistema, appare lo strumento idoneo a definire casi, che la legge non ha espressamente ipotizzato, ma che già si sono profilati, di gestioni che l'Amministrazione non ritenga sottoposte alla nuova disciplina.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - I DOCUMENTI

ELENCO DELLE GESTIONI INDIVIDUATE

Presidenza del Consiglio dei ministri

- Proventi dell'Avvocatura dello Stato;
- Servizio di prevenzione dell'abigeato in Sardegna presso la rappresentanza del Governo nella Regione Sarda (1).

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

- Periodici agricoli;
- Poderi dimostrativi;
- Fondazioni;
- Fondo ex Sepral;
- Analisi vini;
- Osservatori avicoli;
- Contributi volontari province, comuni ed altri enti vari o privati per iniziative agricole;
- Depositi per spese contrattuali;
- Fondi erogati dall'ISTAT (2);
- Commissariati usi civici:
 - Depositi per spese di giudizio ed operazioni demaniali civiche,
 - Diritti di segreteria (3);
- Fondo previdenza personale dei soppressi uffici dell'alimentazione (4);
- Fondi di rotazione:
 - Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura (5);
 - Fondo per lo sviluppo della zootecnia (5);
 - Fondo di rotazione per la proprietà coltivatrice (4);
- Gestioni relative all'importazione di cereali e di generi alimentari vari tenute dalla FEDERCONSORZI:
 - a) zucchero interim-aid — Soc. Prod. Zucchero,
 - b) Icasta 1950-53 — Soc. Icasta,
 - c) alimentari di importazione,
 - d) grassi e semi oleosi,
 - e) distribuzione cereali e loro derivati,
 - f) alimentari USFAP,
 - g) alimentari ERP,
 - h) granturco importazione 1950-51,
 - i) granturco surplus USA,
 - l) cereali esteri,
 - m) distribuzione
 - n) oli e semi oleosi 1948-49,
 - o) oli e semi oleosi 1950-51,
 - p) oli surplus USA,

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— Fondi per la Cassa per il Mezzogiorno — Maggiori oneri di funzionamento degli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura (6);

— GESCAL.

Azienda di Stato per le foreste demaniali

— Somme anticipate da terzi per spese contrattuali (7);

— Somme versate da enti vari o da privati per le operazioni tecnico-forestali;

— Fondo forestale nazionale istituito ai sensi dell'articolo 32 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (4);

— Complessi agro-pascolativi;

— Aziende pilota e dimostrative a carattere silvo-pastorale e zootecnico;

— Fondi della Cassa per il Mezzogiorno relativi ai maggiori oneri di funzionamento degli Ispettorati regionali delle foreste;

— Fondi delle Camere di commercio industria ed agricoltura per l'esecuzione in economia, da parte degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, di opere nell'interesse dei Consorzi provinciali di rimboschimento;

— Fondi destinati al miglioramento di terreni boschivi dei Comuni.

Ministero del commercio con l'estero

— Fondo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (8);

— Marchio nazionale di esportazione per la frutta, agrumi e ortaggi.

Ministero della difesa

— Compensi per visite fiscali effettuate dagli ufficiali medici;

— Somme dovute al personale dell'Arma dei carabinieri che svolge servizi ed incarichi speciali, ai sensi della legge 29 marzo 1952, n. 336 (3);

— Depositi per spese contrattuali (9);

— Spacci cooperativi militari;

— Cooperative avieri;

— Cooperative marinai;

— Aziende agricole aeroportuali;

— Posti di ristoro;

— Circoli con o senza bar;

— Mense ufficiali e sottufficiali non obbligatorie;

— Mense aziendali;

— Sale cinematografiche per truppa;

— Case del soldato;

— Sale convegno;

— Stabilimenti balneo-termali;

— Ente circoli della marina;

— Lavori eseguiti dagli stabilimenti arsenali militari;

— Pubblicazioni di servizio (10);

Ministero delle finanze

— Indennità per il personale dei laboratori chimici (11);

— Proventi per la vendita di modelli ISTAT relativi al movimento della navigazione (12);

— Fornitura dati statistici relativi al movimento merci in cabotaggio attraverso i porti siciliani (13);

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Servizi compiuti dal personale delle dogane nell'interesse della Regione siciliana (14);
- Servizi compiuti dal personale delle dogane nell'interesse della Regione Sarda (15);
- Fondo premi contravvenzionali personale imposte di fabbricazioni (16);
- Indennità per servizi straordinari prestati nell'interesse del commercio dal personale dei ruoli periferici dell'Amministrazione doganale (17);
- Gestione fondo 10 per cento di cui al decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito in legge 18 marzo 1968, n. 224 (18);
- Indennità corrisposte dai privati, dalle Province e dai Comuni per servizi relativi alle imposte di fabbricazione (17);
- Diritto suppletivo per le analisi da eseguirsi durante l'orario normale d'ufficio, con carattere di urgenza da parte del personale dei laboratori chimici delle dogane e II.II. (17);
- Multe, ammende e pene pecuniarie per infrazione alla legge doganale e somme ricavate dalla vendita delle cose confiscate;
- Consorzio autonomo porto di Genova (19);
- Somme riscosse a titolo di sovrapprezzo sullo zucchero importato;
- Spese contrattuali anticipate da terzi (20);
- Gestioni lotterie nazionali e fondo unico di riserva (4);
- Concorsi pronostici (4);
- Emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari e al personale di collaborazione (18);
- Compensi erogati dal Banco di Sicilia;
- Compensi per la vendita di modelli per conto dell'ISTAT;
- Somme riscosse dalle dogane a favore dell'ICE;
- Somme riscosse dalle dogane per conto delle stazioni sperimentali per l'industria all'importazione di alcuni prodotti;
- Somme riscosse dalle dogane per conto dell'Ente nazionale cellulosa a titolo di contributo all'importazione di carta, cartoni e prodotti cartotecnici;
- Somme riscosse dalle dogane e versate agli enti portuali a titolo di tassa supplementare di ancoraggio;
- Diritti riscossi dalle dogane relativi ai veterinari.

Amministrazione dei monopoli di Stato

- Cassa maternità (21);
- Gestione dei contabili dell'Amministrazione in materia di contenzioso (4);
- Depositi provvisori per spese contrattuali.

Ministero di grazia e giustizia

- Proventi per rilascio copie fotostatiche (22);
- Proventi gestione tabacchi e valori bollati stabilimenti carcerari (23);
- Fondo detenuti e condannati (9);
- Proventi di cancelleria (9);
- Gestione spacci militari esistenti negli istituti carcerari;
- Cassa Notariato.

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

- Somme dovute all'Ufficio centrale brevetti per imposte di bollo e rimborso spese di riproduzione documenti (24);
- Gestione « Unione italiana di riassicurazione »;

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Credito a favore di artigiani e imprese artigiane nel territorio di Trieste;
- Credito alle medie e piccole industrie nel Friuli-Venezia Giulia;
- Gestione dei fondi derivanti dalla riscossione delle indennità spettanti agli Ispettorati della Amministrazione metrica;
- Spese per accertamenti dei requisiti tecnici e sanitari per il rilascio della licenza di panificazione.

Ministero dell'interno

- Commissioni provinciali per gli esplosivi, per la prevenzione dell'alcoolismo, per abilitazione mestieri di guida, ecc. (25);
- Gestione bollettino ufficiale delle Prefetture;
- Ispezioni a carico di enti locali;
- Contributi dell'Ente cellulosa alla « Rassegna Archivi di Stato » (26);
- Proventi case da gioco (27);
- Versamenti effettuati da privati esercenti stabilimenti balneari;
- Commissioni di collaudo dei depositi di olii minerali (28);
- Versamenti da trasferire all'ONMI;
- Catena solidarietà nel Vajont;
- Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (29);
- Compensi dell'ISTAT al personale statale che si occupa di rilevazioni statistiche (4);
- Gestione di stralcio della Cassa sovvenzioni antincendi (4);
- Fondo diritti di segreteria (29);
- Tasse di concorso (4);
- Depositi per contravvenzioni alla legge sulla pesca (4);
- Servizio scorta a pagamento reso dalla Polizia stradale per trasporti e veicoli eccezionali (30);
- Servizio di vigilanza su autostrade, eccedenti il piano normale, resi dalla Polizia stradale (31);
- Gestione somme anticipate da terzi per spese contrattuali (4);
- Mense in economia Corpo guardie di pubblica sicurezza e fondo famiglie;
- Spacci presso reparti Corpo guardie di pubblica sicurezza;
- Fondo assistenza per il personale di pubblica sicurezza;
- Opera nazionale assistenza personale servizi antincendi.

Ministero dei lavori pubblici

- Comitato attuazione piano costruzione lavoratori ospedali dipendenti;
- Fondo per l'incremento edilizio (29);
- Commissione per la revisione dei prezzi (29);
- Spese di bollatura, di registrazione, copia e pubblicazione inerenti a concessioni di derivazione d'acqua, costruzione ed esercizio linee elettriche, ecc. (32);
- Fondi versati per sovracanonici da concessionari di grandi derivazioni idroelettriche;
- Depositi provvisori per spese contrattuali;
- Fondo per l'incremento edilizio a Trieste;
- Contabilità speciale costituita per la gestione di somme versate da enti pubblici e privati per la misurazione della portata di corsi d'acqua, collaudi e rilievi vari presso l'Ufficio idrografico di Catanzaro;
- Somme versate — in contabilità speciale — all'Ufficio del Genio civile per il servizio idrografico di Bari dal CNR per un programma di ricerca sulle acque sotterranee di Puglia;
- Somme versate dalla Cassa per il Mezzogiorno in contabilità speciale per l'esecuzione di opere nei settori di intervento di sua competenza;

A. N. A. S.

- Contabilità speciali previste dalla legge 7 febbraio 1961, n. 59 (29);
- Depositi effettuati da privati per spese contrattuali;
- Contabilità per lavori eseguiti dall'Azienda per conto della Cassa per il Mezzogiorno e della Regione siciliana.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

- Contributi CEE per indagini sulle retribuzioni e gli oneri sociali inerenti.
- Depositi provvisori per l'ammissione agli esami di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore;
- Fondo addestramento professionale dei lavoratori e fondi sommistrati dal Ministero del lavoro per l'istituzione di cantieri di rimboschimento e per l'esecuzione di opere di pubblica utilità;
- Uffici di patronato e assistenza sociale;
- Fondo speciale infortuni (4);
- Fondo per il funzionamento degli enti di patronato ed assistenza sociale (4);
- Erogazione di provvidenze economiche a favore dei lavoratori carbosiderurgici licenziati (4);
- Fondo per le provvidenze ai lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo italiane (29);
- Fondo contributi ispezioni ordinarie dovuti da società cooperative (4).

Ministero della marina mercantile

- Gestioni concernenti le entrate e le uscite relative al pagamento della quota parte spese per telefonate private, consumo acqua potabile, riscaldamento ed energia elettrica nonché le entrate dei canoni, alloggi demaniali e di fitti di parte dei locali privati adibiti a servizi governativi (34);
- Spese relative a mezzi meccanici per carico e scarico merci (35);
- Fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio;
- Fondo assistenza sociale lavoratori portuali (34);
- Depositi per controversie (34);
- Depositi cauzionali per danni causati da navi ad impianti e ad opere portuali (34);
- Ricavato dalla gestione di recuperi e vendita di oggetti ritrovati (34);
- Ricavato dalla vendita di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in mare (34);
- Fondo per il collocamento della gente di mare e movimento ufficiali (34);
- Gestione concernente i depositi di terzi per spese riguardanti la istruttoria di concessioni sul demanio marittimo, nonché le ispezioni ed i collaudi a stabilimenti e depositi costieri (34);
- Gestione dei depositi a garanzia del pagamento dei diritti erariali per acquisto navi all'estero (34);
- Gestioni concernenti il ricavato dalla vendita delle marche C.R.I., T.B.C. e pro-spastici (34);
- Gestione ritenute previdenziali, assistenziali, erariali (34);
- Gestione ricavato vendita stampati (34);
- Tributi speciali previsti dalla legge 26 settembre 1954, n. 869 (34);
- Interessi maturati su somme giacenti in conto corrente bancario o in conto corrente postale (34).

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

- Depositi provvisori per spese contrattuali;
- Gestione del conto corrente depositi;
- Gestione bancoposta.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ministero della pubblica istruzione

- Proventi foresteria presso Sovrintendenza alle Gallerie di Napoli;
- Propine di esame;
- Casse scolastiche;
- Fondi per funzionamento commissioni per la tutela delle bellezze naturali e artistiche (36);
- Introiti della gestione del telefono pubblico presso la Galleria Borghese (37);
- Gestioni speciali previste dalla legge 30 marzo 1965, n. 340;
- Casse di soccorso di cui all'articolo 15 regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164 (38);
- Indennità di missione per ragioni di ufficio a richiesta di privati o di enti non statali;
- Depositi provvisori per spese contrattuali;
- Indennità per verifiche fuori ufficio per l'esportazione di oggetti di antichità ed arte (39);
- Depositi provvisori;
- Gruppi sportivi e scolastici e unioni provinciali dei gruppi sportivi;
- Campi sportivi scolastici;
- Fondo Assicurazione alunni;
- Fondi per la stazione appaltante;
- Proventi da restauri eseguiti dall'Istituto centrale del restauro per conto privati ed enti non statali;
- Concessioni ferroviarie;
- Delegazioni provinciali del turismo scolastico;
- Ente nazionale di assistenza magistrale;
- Centro provinciale sussidi audiovisivi;
- Patronati scolastici e consorzio dei patronati scolastici;
- Depositi provvisori per il funzionamento delle commissioni peritali;
- Somme versate alle Soprintendenze alle Gallerie per mancato adempimento da parte delle amministrazioni interessate degli obblighi sanciti dalle leggi concernenti l'arte negli edifici pubblici;
- Aziende agrarie annesse agli Istituti tecnici agrari.

Ministero della sanità

- Depositi per il pagamento delle spese dei sopraluoghi per rilascio di autorizzazioni;
- Depositi provvisori per il pagamento di spese relative alle ispezioni alle officine farmaceutiche;
- Rimborso spese per accertamenti sanitari (40);
- Fondi relativi a concorsi per condotte sanitarie;
- Gestione antibiotici e prodotti Interim-AID;
- Gestione della Cassa nazionale di conguaglio;
- Tributi speciali;
- Ammende per oblazioni amministrative.

Ministero del tesoro

- Liquidazione beni tedeschi (41);
- Fondo di rotazione per l'incremento della produttività (34);
- Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e di Gorizia (34);
- Fondo di rotazione per finanziamento del programma di trasformazione fondiaria e stabile sistemazione produttiva dei profughi giuliani (34);
- Crediti per l'acquisto di attrezzature industriali ed agricole, limitatamente ai rientri dei mutui (34);
- Fondi di rotazione per la ricerca applicata (34);
- Fondo di 1.500 miliardi per le imprese del Vajont;

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Fondo di rotazione per la ricostruzione di fabbricati danneggiati dalla guerra e per la realizzazione di programmi edilizi di iniziative statali e di enti pubblici (34);
- Fondo di rotazione per finanziamenti dell'industria del Mezzogiorno;
- Fondo centrale di garanzia per finanziamenti a favore di imprese alluvionate (34).
- Gestione ERP in dollari per conto del tesoro;
- Gestione ERP in lire per conto del tesoro;
- Finanziamenti di opere di ripristino e di potenziamento degli impianti;
- Finanziamenti ad imprese industriali ed agricole per acquisti nell'area della sterlina di macchinari, attrezzature e mezzi strumentali;
- Finanziamenti per acquisti all'estero di strumenti scientifici e beni strumentali di tecnologia avanzata;
- Fondo di rotazione per la concessione di mutui di miglioramento agrario a tasso agevolato a favore di aziende agricole del Mezzogiorno;
- Gestione attività ex CNA in relazione al finanziamento concesso alla Compagnia nazionale artigiana con fondi ex imit. bank.
- Gestione attività ex INCE.
- Garanzia crediti all'esportazione: assicurazione e riassicurazione dei crediti derivanti dalla esportazione di prodotti;
- Garanzia crediti all'esportazione: fondo autonomo per operazioni di finanziamento;
- Delegazione tecnica di Washington;
- Fondo conguaglio interessi per credito artigiano (34);
- Fondo indennizzi danni tedeschi (34);
- Conto crediti dalla Jugoslavia a seguito dell'accordo italo-jugoslavo del 1954 (42);
- Partecipazione del Tesoro italiano in Spagna;
- Piroscavo Fortunstella venduto all'Argentina;
- Gestione per l'attuazione di accordi italo britannici (43);
- Liquidazione della Soc. Finanziamenti esteri (44);
- Beni italiani in Tunisia.

Debito pubblico

- Gestione dei valori non rappresentati da titoli e delle somme per acquisti e di quelle derivanti da alienazioni di titoli per conto di terzi.

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile

- Direzione generale MCTC — Spese contrattuali di cui all'articolo 62 del Regolamento di CGS (4);
- Direzione generale aviazione civile — Spese contrattuali di cui all'articolo 62 del Regolamento di CGS (9).

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N O T E

- (1) Versate in entrata lire 22.716.240.
- (2) Pervenuti numerosi rendiconti trimestrali dagli Ispettorati provinciali.
- (3) Pervenuti numerosi rendiconti trimestrali.
- (4) Pervenuti rendiconti per il 1971 e 1972.
- (5) Pervenuti rendiconti dal 1970 al 1972.
- (6) Pervenuti rendiconti per la seconda metà del 1972.
- (7) Pervenuti 3 rendiconti trimestrali per il 1972.
- (8) Pervenuti rendiconti per il 1970 e 1971.
- (9) Pervenuto rendiconto per il 1972.
- (10) Per gestioni non precisate, risultano versate in entrata lire 4.689.636.
- (11) Versate in entrata lire 486.084.380.
- (12) Versate in entrata lire 45.635.
- (13) Versate in entrata lire 2.780.000.
- (14) Versate in entrata lire 249.970.
- (15) Versate in entrata lire 1.299.860.
- (16) Effettuati versamenti in entrata
- (17) Pervenuti rendiconti trimestrali dal 1971 al 1973.
- (18) Pervenuti rendiconti trimestrali per il 1971 e 1972.
- (19) L'Amministrazione ha assicurato di avere disposto versamenti in entrata.
- (20) Pervenuti 4 rendiconti trimestrali per il 1972.
- (21) Versate in entrata lire 35.648.934.
- (22) Versate in entrata lire 352.787.897. Pervenuto altresì il rendiconto per il 1972.
- (23) Versate in entrata lire 88.660.639. Pervenuto altresì il rendiconto per il 1972.
- (24) Versate in entrata lire 101.997.340.
- (25) Versate in entrata lire 130.786.653.
- (26) Versate in entrata lire 680.991.
- (27) Versate in entrata lire 4.937.578.995.
- (28) Versate in entrata lire 1.160.013.
- (29) Pervenuto rendiconto per il 1971.
- (30) Versate in entrata lire 100.031.029.
- (31) Versate in entrata lire 49.597.253.
- (32) Versate in entrata lire 1.491.860.046.
- (33) Pervenuto un rendiconto trimestrale per il 1972.
- (34) Pervenuti rendiconti per periodi vari.
- (35) Versate in entrata lire 20.799.910.
- (36) Versate in entrata lire 990.000.
- (37) Versate in entrata lire 33.880.
- (38) Pervenuti dalle Soprintendenze alle antichità e belle arti numerosi rendiconti trimestrali per il 1971 e 1972.
- (39) Versate in entrata lire 841.500. Pervenuti altresì diversi rendiconti trimestrali per il 1971 e il 1972.
- (40) Versate in entrata lire 64.969.753.
- (41) Versate in entrata lire 400.217.652.
- (42) Versate in entrata lire 274.500.000.
- (43) Versate in entrata lire 368.400.000.
- (44) Versate in entrata lire 527.200.000.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO VIII

GARANZIA DEI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE

Le linee essenziali del sistema legislativo ed organizzativo per mezzo del quale lo Stato provvede alla assicurazione e al finanziamento dei crediti all'esportazione, nonché all'assistenza ai paesi in via di sviluppo, sono state esposte in precedenti relazioni, alle quali si fa rinvio.

L'articolo 24 della legge 11 marzo 1972, n. 54, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio 1972, ha fissato in lire 500 miliardi il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato, portato poi a lire 750 miliardi con decreto legge 16 novembre 1972, n. 663, convertito nella legge 18 dicembre 1972, n. 842. Poiché la disponibilità residua del 1971 è risultata di 93,7 miliardi, il « plafond » complessivo per il 1972 è stato di 843,7 miliardi, di cui, nell'anno stesso, sono stati utilizzati 762,6 miliardi.

Ancora una volta va rappresentata l'opportunità che venga valutato, all'inizio di ogni anno, ai fini dell'utilizzazione del plafond, quale riparto sia da preventivarsi tra i diversi modi di intervento, secondo le indicazioni delle competenti amministrazioni.

Così come è da auspicare che il plafond — che, a norma dell'articolo 36 della legge n. 131 del 1967, « è fissato annualmente » con la legge di approvazione del bilancio di previsione — sia in questa stabilito in misura quanto più possibile adeguata alle presumibili esigenze del settore, evitando di ricorrere, per aumentarlo, nel corso dell'anno finanziario, a provvedimento d'urgenza.

Secondo i dati forniti dall'ICE, dall'inizio della gestione sino al 31 dicembre 1972 sono state concesse 9.340 garanzie, con un totale di impegni di lire 5.143,1 miliardi, di cui sono ancora in essere lire 2.971,7 miliardi, secondo la seguente ripartizione per tipo di operazione:

OPERAZIONI	N.	IMPEGNI (miliardi di lire)		
		Assunti	Scaduti	In essere
Fornitura merci e/o servizi	9.057	3.079 -	1.504 -	1.575 -
Crediti finanziari (interessi compresi)	168	1.720,6	544,2	1.176,4
Esecuzione lavori	90	337,3	117,4	219,9
Merci in deposito	25	6,2	5,8	0,4
	9.340	5.143,1	2.171,4	2.971,7

Nel 1972 sono state assunte 950 garanzie, con un impegno di 762,6 miliardi, così distinte:

- forniture merci e servizi n. 913 per 365,4 miliardi;
- esecuzione di lavori n. 3 per 30,8 miliardi;
- crediti finanziari n. 32 per 366,3 miliardi;
- depositi all'estero n. 2 per 61,5 milioni.

L'INA, dall'inizio della gestione al 31 dicembre 1972, ha emesso 9.179 polizze ed ha riscosso premi per un importo di 76,2 miliardi.

Nel 1972 sono state emesse 878 polizze e si sono avute entrate per premi di 7,4 miliardi, di cui introitati 5,7 miliardi e 1,7 miliardi dilazionati.

I premi riscossi sono versati nel conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato all'INA e sono destinati dal Ministero del tesoro, sentito il Comitato, al pagamento degli indennizzi e delle spese di gestione ed eventualmente all'incremento della dotazione del Fondo autonomo presso il Mediocredito centrale.

Il predetto conto corrente, che al 31 dicembre 1971 ammontava a 6,6 miliardi, al 31 dicembre 1972 era di 787,5 milioni.

Dall'inizio della gestione al 31 dicembre 1972 sono stati corrisposti indennizzi per 104,8 miliardi, di cui recuperati 19,5 miliardi. Il recupero degli indennizzi si è realizzato — in massima parte — in seguito ad accordi intergovernativi di rifinanziamento o di consolidamento.

Nel corso del 1972 gli indennizzi corrisposti sono stati in totale 26,4 miliardi ed i recuperi 5,1 milioni.

È da sottolineare che anche gli indennizzi del 1972 si riconnettono agli eventi — in linguaggio assicurativo detti « sinistri » — indicati nei numeri 5 e 6 dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 (mancato trasferimento valutario; mancato pagamento da parte dell'ente pubblico committente o garante).

L'aumento dei sinistri (7) e, perciò, degli indennizzi che l'INA ha dovuto erogare, fenomeno caratterizzante il 1971, si è verificato anche nel 1972, tanto è vero che, dopo 16 anni di autosufficienza attraverso l'utilizzo del monte premi, nel corso del 1971 e del 1972 si è dovuto far ricorso, esaurendole quasi totalmente, alle disponibilità del Fondo autonomo presso il Mediocredito; Fondo questo, la cui dotazione viene incrementata della parte dei premi riscossi residuata dopo il pagamento degli indennizzi e delle spese previste dalle convenzioni (3,9 miliardi al 31 dicembre 1972), nonché delle somme recuperate in rapporto a indennizzi corrisposti (8,1 miliardi al 31 dicembre 1972).

La situazione che in tal modo si è venuta a determinare — giova ancora segnalarlo — va attentamente esaminata al fine di adottare o proporre le necessarie iniziative per evitare che abbia ancor più a deteriorarsi ed in vista, soprattutto, del fatto che la gestione, per effetto delle garanzie fino ad oggi concesse, spesso nell'ambito di accordi intergovernativi o internazionali, presenta anche alla fine del 1972 una notevole esposizione verso paesi nei confronti dei quali assai elevato è il rischio.

Va, infine, segnalata l'esigenza che sia posta ogni cura ai fini del recupero degli indennizzi corrisposti, perché ciò comporta l'alleggerimento della situazione di cassa dei fondi destinati al pagamento degli indennizzi.

(7) In proposito giova ricordare che talvolta i sinistri per gli eventi di cui ai nn. 5 e 6 del citato articolo 5 della legge n. 131 — pur essendosi tali eventi in concreto avverati — non emergono e non danno luogo a corresponsione di indennizzo perché, mediante accordi intergovernativi con i paesi debitori, si concedono a questi finanziamenti (c.d. rifinanziamenti) per la sistemazione dei relativi crediti.

PAGINA BIANCA